

389.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi	24901	CARADONNA 24928
Disegni di legge (Deferimento a Commissione)	24912	CASSANDRO 24941
Proposte di legge:		CERUTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 24907
(Annunzio)	24901	24915, 24920, 24923, 24929, 24940, 24945
(Deferimento a Commissione)	24912	DELFINO 24945
(Svolgimento)	24901	FERIOLI 24941
Proposte di legge (Seguito della discussione):		GUNNELLA 24902
Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (2176);		INGRAO 24944
PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);		MARRAS 24915
ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);		MENICACCI 24908, 24913
BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404)	24901	24916, 24930, 24935
PRESIDENTE	24901, 24907, 24908	MICHELI PIETRO 24905, 24908
AMADEO	24941	24919, 24920, 24923
BARDELLI	24927	MONACO 24932, 24944
BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i>	24902	NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 24007, 24909, 24915, 24920
24906, 24908, 24915, 24918, 24920		24925, 24927, 24930, 24934, 34941, 24945
24925, 24926, 24927, 24929		PADULA, <i>Relatore per la maggioranza</i> 24909
24934, 24937, 24940, 24941		24919, 24925, 24927, 24933, 24940
CANTALUPO	24934, 24941	RIZ 24956, 24908, 24914, 24915
		24919, 24921, 24924, 24925, 24926
		24927, 24938, 24941, 24944, 24945
		TOZZI CONDIVI 24904, 24908
		24914, 24915, 24924, 24926
		24933, 24934, 24939, 24941
		Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio) 24947
		Sostituzione di un commissario 24916
		Votazioni a scrutinio segreto 24909, 24921
		24941, 24945
		Ordine del giorno della seduta di domani 24947

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Cantalupo, Caroli, Dell'Andro, Fanelli, Musotto, Rumor, Russo Vincenzo e Sarti.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORTI: « Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifica agli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 » (3007);

BONOMI ed altri: « Tutela dei diritti dell'impresa agricola nelle espropriazioni per pubblica utilità » (3008);

DELLA BRIOTTA e CINGARI: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 e integrazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, concernente gli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo » (3009);

CACCIATORE ed altri: « Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria » (3010).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Svolgimento di una proposta di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione e l'urgenza alla seguente proposta di legge, per la quale i presentatori si rimet-

tono alla relazione scritta e alla quale il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ZACCAGNINI, ARIOSTO, BASSO, BIGNARDI, MORO DINO, COMPAGNA, BOIARDI, LOPERFIDO e GALONI: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (3001).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori De Marzi ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (testo unificato approvato dal Senato) (2176); Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117); Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378); Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori De Marzi ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici; Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (116); Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378); Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 3.

Si dia lettura dell'articolo 4.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale di cui al secondo comma dell'articolo 3 dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla Commissione.

Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.

Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una

modifica della qualità e della classe catastale, le Commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti ».

GUNNELLA. Chiedo di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Il gruppo repubblicano ha esaminato i risultati delle votazioni svoltesi nella seduta di ieri e ne ha tratto la conclusione, che oggi comunichiamo al Parlamento, di non continuare a partecipare al dibattito.

Noi siamo stati sempre favorevoli ad una profonda riforma del sistema dei contratti agrari, diretta a favorire i coltivatori contro la rendita parassitaria. Noi ritenevamo nello stesso tempo che, una volta acquisito un orientamento largamente favorevole in tutto il Parlamento per tale tipo di riforma, si potesse utilmente modificare il testo approvato dal Senato, per renderlo, anche sotto il profilo tecnico, pienamente funzionale, cosa che oggi non è, come è riconosciuto da tutti i gruppi.

Con questa prospettiva, il gruppo repubblicano intendeva soprattutto insistere sugli emendamenti relativi al trasferimento immediato alle regioni di alcune funzioni che sono di interesse specifico dell'agricoltura, con particolare riguardo all'importante problema dell'elasticità della determinazione dei canoni.

Noi pensavamo che le condizioni attuali dell'agricoltura italiana potessero, anzi dovessero consentire questa articolazione funzionale. Pensavamo anche che un altro punto fondamentale proposto dovesse essere accolto, cioè quello che prorogava i termini dell'affittanza, portandoli a tempi ragionevoli, cosa che oggi non è.

È chiaro che, così come si è fatto per il divorzio e come si è fatto per altre leggi, con un accordo politico in sede di Senato, avrebbero potuto essere agevolmente tramu-

tate in legge operante le differenti modificazioni da noi eventualmente apportate.

Il dibattito parlamentare di ieri, invece, ha dimostrato che sulle considerazioni di contenuto, tecniche e funzionali, sono prevalsi interessi politici di schieramento che non riguardano aspetti concreti della legge ma solo la sua strumentalizzazione politica.

In queste condizioni, il gruppo repubblicano non intende associarsi ad alcuna tattica di questo genere, all'interno dei partiti di maggioranza o fuori di essi. Quindi, noi siamo costretti a rinunciare ad ogni tentativo di apportare dei miglioramenti alla legge. Se poi essa rivelerà quelle disfunzioni e quelle carenze, come noi riteniamo, che potevano essere oggi eliminate, noi sapremo indicare le responsabilità e il mondo agricolo saprà su chi quelle responsabilità debbano ricadere. (*Commenti all'estrema sinistra*).

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi liberali abbiamo ascoltato con estrema attenzione questa dichiarazione dell'onorevole Gunnella, questa specie di preannuncio di ritiro sull'Aventino del gruppo repubblicano e devo dire che noi valutiamo il peso politico di questa posizione.

Noi liberali, dopo quanto è accaduto ieri in quest'aula, deploriamo l'inopportuna decisione dei capigruppo di indire, in modo inconsueto, votazioni politiche di quell'importanza nel pomeriggio di una giornata che è tradizionalmente riservata alla discussione e non alla votazione. (*Applausi al centro e a destra*).

Mentre solleviamo questo rilievo, dobbiamo però osservare che ci troviamo di fronte ad una situazione politica che va attentamente valutata. Proprio su questo aspetto del problema mi sia consentito richiamare l'attenzione della Camera in apertura del dibattito sull'articolo 4.

Noi siamo di fronte ad un dilemma con vari corni. Vi è chi sostiene che, dopo che la Camera ha votato ieri un articolo manifestamente incostituzionale, non resta che lasciare andare avanti questa legge, in quanto provvederà la Corte costituzionale a ripristinare la certezza del diritto nel nostro paese. (*Proteste all'estrema sinistra*). Io sono profondamente convinto che le norme votate ieri dalla Camera siano decisamente contrarie al dettato

costituzionale per quanto attiene al diritto di proprietà, alla salvaguardia della piccola e media proprietà agricola, al diritto di impresa, alla libertà di lavoro. Convinto profondamente di tutto ciò, io credo tuttavia che noi dobbiamo ancora cercare una via d'uscita che non esponga questa legge, figlia di questa Camera, ad una sicura ripulsa da parte della Corte costituzionale. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Stiamo parlando di cose estremamente serie, onorevoli colleghi, anche se, ovviamente, quello che è serio per me può anche non esserlo per altri. Mi si consenta tuttavia di non considerare serie, a mia volta, tante espressioni politiche del partito comunista. (*Proteste del deputato Giuliano Pajetta*).

A questo punto vi sono ancora due strade che possono rappresentare una via d'uscita. Una è la strada maestra, quella di votare contro questa legge. Rivolgo pertanto, in via pregiudiziale, un appello a quanti, nei partiti di Governo, non ne condividono l'impostazione.

Vorrei anche richiamare dal loro Aventino i repubblicani, poiché non è con una protesta, pure nobile e fondata, che si sostiene una tesi politica, ma combattendo e votando affinché una determinata posizione politica ottenga il suffragio della Camera. Ciò è tanto più valido allorché alla responsabilità di membro del Parlamento si congiunge quella di compartecipe della responsabilità governativa: lavarsi ogni tanto le mani nel catino di Pilato, dicendo male del Governo di cui si fa parte, è un sistema che lascio ai colleghi di commentare.

La via maestra, dunque, è quella di votare contro questo provvedimento e in tal senso rivolgo un appello a quanti in coscienza sono convinti che questa è una legge iniqua, che iniquamente trasforma il contratto di affitto in una sorta di enfiteusi non riscattabile; è una legge che stabilisce privilegi ingiusti a favore di una categoria e carichi ingiusti a favore di un'altra. Chi è convinto che siamo di fronte ad una sostanziale distorsione del diritto voti contro questa legge!

Vi è poi un'altra strada per uscire da questa situazione ed è quella di rimuovere alcuni più gravi inconvenienti di questa legge, rimettendo comunque in discussione davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale l'equità del canone stabilito nel caso concreto. È quanto noi liberali proponiamo con l'articolo 4-bis aggiuntivo che comporta la possibilità di adire il tribunale in modo che venga stabilita l'equità del canone in rap-

porto alle concrete situazioni del fondo oggetto del contratto, libero il tribunale di decidere secondo criteri equitativi propri e prescindendo da qualsivoglia strettoia di legge.

Per mettere in votazione l'articolo 4-bis a scrutinio segreto è necessario un determinato numero di firme. Non so se con i colleghi liberali che sono qui presenti raggiungeremo quel numero. Per altro, noi rivolgiamo un libero invito a quanti convengano con noi sull'opportunità di addivenire a uno scrutinio segreto sull'articolo 4-bis a voler eventualmente aggiungere le loro firme alle nostre.

MENICACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. A mano a mano che si procede nella discussione di questa legge, che sta creando, a quanto pare, un clima politico sempre più caldo ed appassionato, nasce in noi spontanea una domanda di fondo: una legge così concepita rappresenta veramente un atto di giustizia sociale per ambedue le parti? La risposta dal nostro punto di vista è decisamente negativa ed io la motiverò entrando rapidamente nel vivo dell'articolo 4, tralasciando quelle considerazioni politiche cui indulgono gli altri colleghi e che faremo al momento opportuno.

L'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede che il canone per i fondi dati in locazione venga determinato automaticamente moltiplicando il reddito dominicale di cui al secondo comma dell'articolo 3 precedentemente votato per i coefficienti stabiliti dalle commissioni provinciali oppure in via provvisorio: se non erro, per 36.

È bene chiarire che i redditi dominicali citati, vale a dire quelli determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, sono in realtà di entità assai modesta, tanto è vero che ai fini della riscossione dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari essi vengono moltiplicati rispettivamente per l'aliquota media del 14,60 per cento e del 39 per cento, come avviene, per esempio, nella mia regione, nell'Umbria, e nel comune di Perugia, mentre i coefficienti di moltiplicazione per determinare l'equo canone dovrebbero oscillare da un minimo di 12 ad un massimo di 45 volte per i terreni di particolare produttività — ripeto — in base al secondo comma dell'articolo che è stato votato ieri,

Un tale provvedimento dovrebbe in pratica portare alla conseguenza che specialmente per i terreni di media e alta collina a basso reddito dominicale l'equo canone sarà poco più che sufficiente, qualche volta non sufficiente, come ieri ha ricordato anche il capogruppo della democrazia cristiana onorevole Andreotti, a pagare l'imposta e le sovrimposte sui terreni; senza poi considerare l'esistenza di altri oneri per la manutenzione straordinaria a carico dei proprietari stessi.

È superfluo aggiungere, onorevoli colleghi, che una eventuale revisione e il nuovo classamento del reddito dominicale previsto dall'articolo 4 che stiamo esaminando si risolverebbe in assai modesti benefici per i piccoli proprietari, i quali, d'altro lato, si vedrebbero aumentare l'imposta sui terreni e le addizionali relative.

Ora, chi vive nell'agricoltura non può aver dimenticato l'assidua propaganda del mondo della tecnica, dell'industria, delle banche e così via per l'attuazione del primo « piano verde » o, comunque, della mutevole politica agraria nei passati decenni, sicché gli agricoltori si sono sempre continuamente adoperati per ricostruire case coloniche fatiscenti per i mezzadri, per impianti di irrigazione, silos, stalle razionali, per incrementare la produzione della carne, per l'impianto di oliveti, di vigneti specializzati e così via. Un fatto è certo: i piccoli proprietari, che rappresentano una delle parti interessate e che noi da un punto di vista classista non dobbiamo dimenticare, si sono trovati a un certo momento oberati da forti passività fra mutui agrari a lungo termine, cambiali agrarie, scoperti di conto corrente, con la conseguenza che la loro terra è in massima parte ipotecata.

Ma vi è di più. Come è noto vi sono terreni tuttora a coltura agraria posti in località lontana, prossima o vicina e addirittura addossata alla cinta urbana. Il problema che in questi casi si presenta è di carattere patrimoniale con implicazioni di natura costituzionale, in quanto riguarda il valore attuale dei terreni e quello che gli stessi potranno assumere dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo in corso di esame, tenuto anche conto della presenza della famiglia mezzadrile.

Se è vero, come si afferma da più parti, che il terzo tempo dell'attuale politica agraria sarà quello di trasformare, dopo un periodo più o meno lungo, gli affittuari ad equo canone ed anche i mezzadri in coltivatori diretti — è il problema della « legge ponte » — stabilendo *ope legis* che il valore del fondo sia

determinato capitalizzando al tasso corrente l'equo canone, ecco che il processo di espropriazione forzata sarebbe una realtà. Ma ci si avvicinerrebbe addirittura al paradosso che terreni ora agrari posti nell'immediata vicinanza della città e tuttora vincolati in tutto o in parte dal piano regolatore, sempre però suscettibili in futuro di utilizzazione come suolo edificabile, in vista di non impossibili variazioni del piano regolatore stesso verrebbero acquistati a prezzo irrisorio dagli affittuari ad equo canone e probabilmente, dopo un certo lasso di tempo, rivenduti dagli stessi o dagli eredi (forse non più manuali coltivatori diretti) come aree fabbricabili, dando così vita a una vera e propria speculazione.

Di qui dunque le nostre serene, responsabili riserve che ci inducono ad assumere nel voto un atteggiamento decisamente contrario, che a quanto pare non è soltanto nostro ma di larghissimi settori di questa Camera. Ad essi ci rivolgiamo perché persistano in questo atteggiamento contrario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Qualora le imposte gravanti sul terreno siano aumentate a causa del mutamento e della classe e della qualità del terreno potrà essere chiesta la revisione dei canoni.

4. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. L'articolo 4 contiene, agli ultimi due commi, delle evidenti ingiustizie.

Il penultimo comma prevede che se il proprietario realizza determinate migliorie sul fondo non può avere l'aumento del canone corrispondente all'aumento della tassazione e all'aumento del valore delle rendite in quanto vi è un limite assoluto: tale miglioramento non può superare i canoni stabiliti dalla formula (12 e 45) di cui parlava ieri il nostro relatore.

Evidentemente, se il proprietario fa sì che il fondo aumenti considerevolmente di valore ed abbia delle rendite infinitamente superiori, non mi pare giusto che vi sia un limite che non tenga conto del reale aumento di valore e del reddito.

L'ultimo comma è ugualmente ingiusto. Se infatti le migliorie sono realizzate dall'affittuario e conseguentemente comportano un

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

aumento della tassazione del terreno, il proprietario non avrebbe diritto ad avere l'aumento di canone corrispondente almeno all'aumento della tassazione fino a tanto che non ha rimborsato l'affittuario delle spese fatte.

Sicché quando queste migliorie possono essere fatte senza il consenso del proprietario e il proprietario non ha i denari necessari per pagare le spese, o il proprietario, avendo acceso un'ipoteca sul terreno per fare altre migliorie, non si trova in condizioni immediate di pagare, avrà lo stesso canone di affitto e un aumento della tassazione cui dovrà far fronte.

Credo che questa sia un'ingiustizia così evidente che non possa essere accettata dalla Camera. Ecco perché ho chiesto la sostituzione degli ultimi commi dell'articolo 4 con un nuovo testo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

4. 8. **Micheli Pietro.**

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Nelle zone in cui i redditi non corrispondano agli ordinamenti produttivi ed alla qualità delle colture in essere o manchino le tariffe continuano ad applicarsi, previa deliberazione della commissione tecnica centrale, le originarie disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, fino al termine dell'annata agraria in cui sarà definito l'aggiornamento catastale.

4. 9. **Micheli Pietro.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo determinato con la eventuale maggiorazione a norma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge.

4. 10. **Micheli Pietro.**

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgerli,

MICHELI PIETRO. Ritiro il primo emendamento 4. 8, che avrebbe avuto un significato qualora fosse stato approvato il mio emendamento 3. 0. 1, che invece ieri sera la Camera ha respinto.

Con il secondo emendamento si vuole introdurre — nell'ipotesi in cui i redditi non corrispondano agli ordinamenti produttivi e alla qualità delle colture — il concetto che debbono ancora essere applicati i criteri di cui alla legge n. 567 del 1962, in quanto — come è stato ampiamente detto da più parti in quest'aula e come tutti i colleghi sono ormai convinti — vi sono alcune zone in cui il catasto non è assolutamente applicabile proprio per mancanza di redditi corrispondenti agli ordinamenti produttivi.

Pertanto, mi sembra che, almeno in via transitoria, sia assolutamente necessario disciplinare questo regime ricorrendo al sistema dell'equo canone previsto dalla legge n. 567 del 1962.

Il terzo emendamento 4. 10 è collegato con l'emendamento 3. 0. 1 che la Camera ieri ha respinto. Esso deve, quindi, essere considerato superato, e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: oggetto del contratto, aggiungere le parole: di affitto a coltivatore diretto.

4. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Al terzo comma, sostituire la parola: possono, con la parola: devono.

4. 3. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Al terzo comma dopo la parola: canone, aggiungere le parole: in proporzione al valore delle predette migliorie.

4. 4. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Al terzo comma sopprimere le parole da: purché questo, fino alla fine del comma.

4. 5. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: Qualora tali migliorie vengano richieste per iscritto dall'affittuario, l'aumento del canone ad esso consequenziale è demandato ai due soggetti del rapporto, ma, comunque, non può risultare superiore al 5 per cento delle somme spese.

4. 6. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerli.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Mi limiterò a svolgere brevemente l'emendamento 4. 2, per il quale abbiamo presentato richiesta di votazione a scrutinio segreto, mentre dichiaro che rinunciamo alla votazione degli altri quattro emendamenti presentati all'articolo 4.

Questo emendamento tende a garantire i benefici o i privilegi, se così più esaltamente vogliamo chiamarli, della presente legge per la categoria dei coltivatori diretti, cioè ad assicurare una copertura per quella categoria che manualmente applica al fondo il proprio lavoro e deve vedere concentrata in se stessa una remunerazione del lavoro manuale prestato ed una remunerazione afferente al reddito d'impresa. Intendiamo escludere, invece, con il nostro emendamento, dalla copertura di questa legge, i non coltivatori diretti.

Forse sono questi ultimi, i non coltivatori diretti, meno meritevoli di protezione giuridica che non l'altra categoria cui prima ho fatto cenno? Mi rendo conto che introdurre una distinzione effettiva, concreta tra la categoria dei coltivatori diretti e quella dei non coltivatori diretti è una cosa non facile nella situazione attuale dell'agricoltura.

C'è una polemica in corso sulla stampa proprio in ordine ai risultati del censimento agricolo, se in base ai risultati di quel censimento la categoria dei lavoratori diretti sia in aumento o sia in diminuzione, poiché per mascherare, a mio modo di vedere — e lo dico come studioso di problemi agricoli, non come parlamentare: non mi interessa la polemica politica su questo punto — quello che è un fatto fisiologicamente normale, anzi benefico — non è patologico — cioè la diminuzione di coltivatori di minimi appezzamenti, si è mutata la definizione di coltivatore diretto ai fini di censimento, cosicché la categoria dei coltivatori diretti, quali risultano

nei dati del censimento del 1971, è stabilita con criteri affatto diversi da quelli con i quali si stabiliva la categoria dei coltivatori diretti nel censimento di dieci anni fa. Di modo che una sostanziosa diminuzione di questa categoria, forse di alcune centinaia di migliaia di unità, viene mascherata attraverso una nuova definizione, che consente addirittura, per talune regioni, una finzione, non dirò giuridica, ma di numeri, che non so davvero a che cosa serva: perché coloro a cui interessa studiare obiettivamente la situazione dell'agricoltura non si fanno certo ingannare da questa finzione di numeri; né d'altra parte penso che tale finzione di numeri dia prestigio politico a Tizio piuttosto che a Caio od a Mevio.

Comunque ai fini della protezione di cui alla presente legge, a noi pare interessante stabilire una differenziazione tra le due categorie. Nel caso concreto, noi possiamo vertere nell'ipotesi di un fittabile ricco, dotato di mezzi e di un concedente in affitto che, al di là del nudo terreno, ben poco abbia; vertiamo in molti casi nella ipotesi di opere pie il cui reddito viene totalmente falcidiato dalla presente legge. Ci pare pertanto che introdurre un emendamento correttivo che limiti la portata della presente legge ai soli diretti coltivatori sia una cosa meritevole di considerazione. Pertanto lo raccomando ai colleghi.

Su questo punto non so quale sarà l'atteggiamento del partito comunista: non so se sulla scia del riformismo berlingueriano ai nostri colleghi comunisti interesseranno anche i grandi fittabili sardi o piemontesi o lombardi non meno dei diretti coltivatori. Lo vedremo dal risultato di questa votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: si potrà, con la parola: si dovrà.

4. 7.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. L'emendamento tende ad eliminare un inciso che secondo noi solleva due questioni: la prima è una questione di equità, l'altra è una questione di costituzionalità. Attualmente il primo capoverso dell'articolo è così redatto: « Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta

dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrà determinare il canone... ecc. ». Noi vorremmo che le parole: « si potrà » fossero modificate in « si dovrà »; e la ragione è questa: se lasciamo il testo com'è formulato, avremo, a nostro avviso, un sistema assolutamente iniquo, risultando evidente che è demandato alla commissione di annullare la rivalutazione della qualità e della classe catastale che altro organo ha determinato. Cioè praticamente è demandato alla commissione di discostarsi dal classamento che era praticamente la base dell'articolo 3.

Ora, secondo noi, qui la determinazione non è più riferita ad un dato obiettivo, ma è praticamente rimessa all'arbitrio della commissione dato che questa può liberamente — infatti si usano le parole « si potrà » — accogliere o non accogliere i dati risultanti dal nuovo classamento.

Sorge dunque un problema di costituzionalità che è molto più serio di quanto si possa pensare. Chi ha seguito la discussione che si è svolta ieri in quest'aula, ricorderà certamente che ad un certo punto il relatore Padula ha detto che aveva poca importanza il fatto che nella commissione i rappresentanti delle diverse categorie non fossero in egual numero dato che la commissione stessa assume il carattere di una commissione tecnica, che non deve far altro che applicare i dati catastali.

Ora, se all'articolo 4 invece della parola « dovrà » voi mettete la parola « potrà » la commissione non sarà più una semplice commissione tecnica ma diventerà giudice, arbitro di determinare l'importo da pagarsi. Potrà fare questo liberamente anche con un classamento diverso e del tutto differente da quello precedente. In questa maniera si violano i principi elementari e basilari di uno Stato democratico. Viene infatti, ad esempio, a violarsi il principio dell'imparzialità del giudice.

La commissione, ripeto, non è più una commissione tecnica, che applica i risultati dei dati catastali, ma è una commissione che liberamente valuta e applica a suo piacimento il nuovo classamento o un classamento diverso. Invece di un giudice imparziale voi create così un organo che, a causa di una maggioranza preconstituita, tenderà verso una parte piuttosto che verso un'altra. In questa maniera oltre ai principi basilari prima ricordati vengono a violarsi anche precise e chiare norme della Costituzione. Noi vorremmo sapere dal relatore e dal ministro come fanno a conciliare quanto essi hanno detto ieri e cioè che, trattandosi di una semplice commissione tecnica, la mancanza di pariteticità nelle rappre-

sentanze delle diverse categorie sia pienamente giustificata.

Dunque al fine di salvaguardare principi di equità e di costituzionalità, insisto perché si sostituiscano le parole « si potrà » con le parole « si dovrà ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

CERUTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Tozzi Condivi perché il caso è già previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge in quanto su iniziativa dell'interessato si può chiedere la revisione e il nuovo classamento catastale; in dipendenza di questo nuovo classamento, si dà luogo anche a una revisione dei canoni di affitto.

Contrario, anche se rientra nello spirito della proposta avanzata ieri dai relatori, all'emendamento Micheli Pietro 4. 8 in quanto ci troviamo già di fronte a una pronuncia dell'Assemblea. L'emendamento, del resto, è stato ritirato.

Per l'emendamento Bignardi 4. 2, che intenderebbe introdurre una regolamentazione differenziata dei canoni a seconda che si tratti di affittuari conduttori e affittuari coltivatori diretti, poiché abbiamo voluto dare all'affitto una disciplina di carattere unitario, esprimo parere contrario.

Circa l'emendamento Riz 4. 7, noi non interpretiamo l'espressione « si potrà » come un mero arbitrio dell'autorità delle commissioni, la interpretiamo come possibilità per una delle parti di richiedere la determinazione del canone dovuto. Per questo motivo, parere contrario all'emendamento.

Sono contrario anche all'emendamento Micheli Pietro 4. 9.

Gli altri emendamenti sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, le faccio osservare che il suo emendamento 4. 2 è precluso, perché è stato respinto ieri l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi che così recitava: « Le norme della presente legge si applicano soltanto ai contratti di fitto stipulati con affittuari coltivatori diretti ».

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, a mio sommessso avviso questa preclusione non sussiste. Infatti, l'emendamento Tozzi Condivi si riferisce al complesso della legge, a tutte le sue statuizioni e in particolare alla fissazione del canone di cui all'articolo 3. Noi, viceversa, con l'articolo 4 entriamo nel merito delle procedure, per così dire, giudiziarie, processuali, delle contestazioni relative alla fissazione del canone così come è previsto da questa legge e intendiamo in questa sede riservare un trattamento preferenziale, un trattamento più forte nel favore dei coltivatori diretti fittabili, mentre intendiamo rimettere a un regime di legge comune i fittabili che coltivatori diretti non siano.

Pertanto, dato che l'articolo 4 investe una situazione peculiare, ripeto, di contestazione davanti alle commissioni tecniche, alle commissioni giudiziarie del canone stabilito, nel caso specifico riteniamo che la preclusione non sussista.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, l'ho ascoltata con molto interesse, come sempre, però mi consenta di dirle che rimango del mio parere, cioè che l'emendamento è precluso.

Onorevole Bignardi, le ripeto la dizione dell'emendamento Tozzi Condivi: « Le norme della presente legge », quindi tutte le norme della presente legge, incluse quindi quelle cui ella ha accennato: il più comprende il meno. Quindi, onorevole Bignardi, confermo il mio avviso dichiarando precluso il suo emendamento.

Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 4. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli Pietro, mantiene il suo emendamento 4. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICHELI PIETRO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 4 nel testo del Senato*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

È in facoltà delle parti di adire la sezione specializzata agraria del tribunale per l'equo canone dei fondi rustici per chiedere la determinazione di un nuovo canone quando il canone corrisposto nei limiti di cui agli articoli precedenti della presente legge risulti gravemente sperequato rispetto alle consistenze tecnico-produttive dell'azienda.

Nella determinazione dell'equo canone di cui al comma precedente la sezione specializzata deve prendere a base tutti quei dati e quegli elementi proposti dalle parti circa i fabbricati rurali, le attrezzature aziendali, gli oneri a carico dei proprietari locatori, gli apporti dell'affittuario, gli eventuali miglioramenti eseguiti dalle parti.

4. 0. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Noi intendiamo introdurre un criterio equitativo attraverso il ricorso alla sezione specializzata agraria del tribunale per l'equo canone dei fondi rustici, qualora l'applicazione della presente legge comporti casi di particolare sperequazione. È evidente che questo emendamento non sana le gravi mende di antieconomicità, antisocialità e anticostituzionalità di questo provvedimento; tuttavia esso offre quanto meno al singolo, nei cui confronti la sperequazione risulti particolarmente onerosa e grave, il rimedio del ricorso in sede giurisdizionale.

C'è poi un aspetto politico del problema. Ieri talune votazioni si sono svolte in un determinato modo, contro la volontà del partito di maggioranza relativa, di questa Camera. Ovviamente, non si possono ripetere le votazioni di ieri, che forse, nella giornata di martedì, darebbero un risultato diverso da quello dato di lunedì, anche se il significato di gravità politica delle votazioni di ieri è indiscusso, benché i giornali l'abbiano per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

il momento messo a tacere. Il fatto di una maggioranza che si spacca, di un ministro dell'agricoltura che non sa che cosa dire e che si rimette alla Camera, di un partito di maggioranza che, come abbiamo appreso pochi minuti fa, si ritira sull'Aventino e rifiuta di partecipare all'ulteriore elaborazione del provvedimento, sono fatti politici di una gravità indiscussa. Chiedendo la votazione segreta sul nostro emendamento, offriamo alla democrazia cristiana la possibilità di riaffermare la propria dignità di partito di maggioranza relativa. Se vorrà cogliere quest'occasione, potrà farlo; se vorrà rifiutarla, la sua responsabilità nell'approvazione di questa non-legge (perché *lex* deve coincidere con *iustitia*, e questa è una legge che non coincide con la giustizia) si renderà evidente.

La democrazia cristiana ha la possibilità di rivalersi dello scorno di ieri: scorno che il partito di maggioranza relativa non avrebbe altro modo di scrollarsi dalle spalle. Si tratta di uno scorno, ripeto, e di una responsabilità politica grave di fronte al paese e di fronte allo stesso Governo, che si trova in una strana situazione di impotenza sia *coeundi*, sia *generandi*, di fronte all'attività legislativa cui la Camera deve attendere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Bignardi 4. 0. 1 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento aggiuntivo perché esso verrebbe a svuotare la *ratio* della legge, anche se attiene ad una materia in parte compresa nelle proposte da noi avanzate ieri e purtroppo non accolte da questa Camera.

Desidero solo far osservare all'onorevole Bignardi che, qualora le parti intendano ricorrere al giudizio delle sezioni specializzate agrarie in particolari situazioni, il testo della legge all'articolo 22, ultimo comma, già prevede la possibilità che davanti al giudice le parti convengano livelli di affitto o altre previsioni normative in deroga alle norme della presente legge. Quindi la magistratura è già qualificata a sanzionare eventuali accordi privati derogatori rispetto alla normativa di ordine pubblico prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al relatore e quindi esprimo parere contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo aggiuntivo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Cassandro ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo Bignardi 4-bis.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	459
Maggioranza	230
Voti favorevoli	138
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Avolio
Achilli	Azimonti
Alboni	Azzaro
Aldrovandi	Baccalini
Alesi	Badaloni Maria
Alessandrini	Badini Confalonieri
Alfano	Balasso
Alini	Baldi
Allegri	Ballarin
Allera	Barbi
Allocca	Barca
Amadei Leonetto	Bardelli
Amadeo	Bardotti
Amasio	Baroni
Amendola	Bartesaghi
Amodio	Bartole
Andreoni	Bastianelli
Andreotti	Battistella
Anselmi Tina	Beccaria
Antoniozzi	Belci
Ariosto	Benedetti
Armani	Bensi
Arnaud	Beragnoli
Arzilli	Berlinguer
Assante	Bernardi
Averardi	Bersani

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Bertoldi	Cattaneo Petrini	Di Nardo Raffaele	Helfer
Bertucci	Giannina	Di Primio	Ianniello
Biagini	Cattani	Di Puccio	Imperiale
Biamonte	Cavaliere	Di Vagno	Ingrao
Bianchi Fortunato	Cebrelli	Donat-Cattin	Iotti Leonilde
Bianchi Gerardo	Cecati	Drago	Iozzelli
Bianco	Ceccherini	Elkan	Jacazzi
Bignardi	Ceravolo Domenico	Erminero	La Bella
Bima	Ceravolo Sergio	Esposito	Lajolo
Bini	Ceruti	Evangelisti	Lamanna
Biondi	Cesaroni	Fanelli	Lami
Bisaglia	Chinello	Fasoli	Lattanzio
Bo	Ciaffi	Felici	Lavagnoli
Bodrato	Cianca	Feroli	Lenoci
Boffardi Ines	Ciccardini	Ferrari	Lenti
Boiardi	Cicerone	Ferretti	Leonardi
Boldrin	Cingari	Ferri Giancarlo	Lepre
Boldrini	Cirillo	Fibbi Giulietta	Lettieri
Bologna	Coccia	Finelli	Levi Arian Giorgina
Bonifazi	Cocco Maria	Fioret	Lezzi
Borghi	Colajanni	Fiumanò	Libertini
Borra	Colombo Vittorino	Flamigni	Lima
Borraccino	Conte	Forlani	Lizzero
Bortot	Corà	Fornale	Lobianco
Botta	Corghi	Fortuna	Lodi Adriana
Bottari	Corona	Foscarini	Lombardi Mauro
Bozzi	Cortese	Foschi	Silvano
Brandi	Corti	Fracanzani	Lombardi Riccardo
Bressani	Cottone	Frasca	Longo Luigi
Brizioli	Craxi	Fregonese	Longoni
Bruni	Cristofori	Fulci	Loperfido
Bucciarelli Ducci	Cucchi	Galli	Lospinoso Severini
Buffone	Cusumano	Galloni	Luberti
Busetto	D'Alema	Galluzzi	Lucchesi
Buzzi	D'Alessio	Gastone	Macaluso
Cacciatore	Dall'Armellina	Gessi Nives	Macchiavelli
Caiati	D'Angelo	Giachini	Macciocchi Maria
Caiazza	D'Arezzo	Giannantoni	Antonietta
Caldoro	D'Auria	Giannini	Maggioni
Calvetti	de' Cocci	Giglia	Magri
Calvi	Degan	Giordano	Malagodi
Camba	De Laurentiis	Giovannini	Malagugini
Canestrari	De Leonardis	Girardin	Malfatti Francesco
Canestri	Delfino	Giudiceandrea	Marchetti
Caponi	Della Briotta	Gonella	Mariotti
Capua	De Lorenzo Ferruccio	Gorreri	Marmugi
Caradonna	Demarchi	Granata	Marocco
Cardia	De Marzio	Granzotto	Marraccini
Carenini	de Meo	Grassi Bertazzi	Marras
Carra	De Mita	Graziosi	Martelli
Carrara Sutour	De Pascalis	Greggi	Martini Maria Eletta
Caruso	de Stasio	Grimaldi	Maschiella
Cascio	Di Benedetto	Guerrini Rodolfo	Masciadri
Cassandro	Di Leo	Guglielmino	Mascolo
Castelli	Di Lisa	Gui	Mattalia
Cataldo	di Marino	Guidi	Mattarella
Cattanei	Di Mauro	Gullo	Mattarelli
	di Nardo Ferdinando	Gullotti	Maulini

Re Giuseppina	Simonacci
Reggiani	Taviani
Rognoni	Toros
Romita	Vedovato
Scarascia Mugnozza	Verga
Scionti	Vetrone
Servello	Zagari
Silvestri	Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Cantalupo	Rumor
Càroli	Russo Vincenzo
Dell'Andro	Sarti
Musotto	

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (2933) *(con parere della II, della IV, della V e della XIV Commissione);*

alla VII Commissione (Difesa):

« Norme in materia di ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'aeronautica militare » (2974);

alla X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione » (2983) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla XII Commissione (Industria):

« Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare » (2972) *(con parere della V Commissione);*

« Concessione al Comitato nazionale per la energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 » (2979) *(con parere della V Commissione);*

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970-1971 e 1972 » (2980) *(con parere della V Commissione);*

alla XIV Commissione (Sanità):

« Conservazione ai residui delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (2984) *(con parere della V Commissione);*

« Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (2985) *(con parere della V Commissione);*

« Risanamento dei debiti per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazione congenita dell'anca » (2986) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge di iniziativa dei deputati:

LIZZERO ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie » (1662),

assegnata alla II Commissione permanente (Interni) in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 2933, testé deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, ritengo opportuno trasferire la proposta di legge Lizzero ed altri alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa, con il parere della II, della VI, della XI e della XIII Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla IV Commissione (Giustizia):

RUFFINI: « Norme concernenti il passaggio nel ruolo degli ufficiali giudiziari degli aiutanti ufficiali giudiziari » (2988);

alla V Commissione (Bilancio):

Tocco ed altri: « Concessione alla regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 60 miliardi per l'approvvigionamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo dell'industria estrattiva » (Urgenza) (2550) *(con parere della I e della XII Commissione);*

alla X Commissione (Trasporti):

« Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima » (2978) *(con parere della V Commissione);*

alla XIV Commissione (Sanità):

BOFFARDI INES: « Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento » (2975) *(con parere della II, della IV e della X Commissione).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

” Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subito ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.

Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dall'evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni ” ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Mi limiterò a commentare brevemente il secondo comma dell'articolo 5, a suo tempo recepito su proposta dei senatori comunisti Pegoraro e Compagnoni; comma con il quale si stabiliva che deve essere apportata una riduzione del canone pari al 35 per cento se il danno subito per calamità atmosferiche sia pari ad almeno la metà della normale produzione.

A nostro parere, si sarebbe dovuto anche tenere presente che all'affittuario possono essere concessi, per i danni subiti, anche notevoli contributi in conto capitale e quindi a fondo perduto. Al riguardo ricordo che l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, prevede la concessione all'affittuario coltivatore diretto di contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento, a copertura della quota di spese di sua spettanza. In più, l'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1086, prevede che a favore del conduttore di azienda agricola, coltivatore diretto singolo o associato, la cui azienda abbia riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile. Infine le disposizioni, ancora più favorevoli, del fondo di solidarietà nazionale prevedono un concorso di pronto intervento fino al 90 per cento per attenuare il danno ai prodotti, nonché contributi in conto capitale, come è anche stabilito in tutte le leggi che ho sopra indicato.

Perciò, nel valutare il danno e nello stabilire se esso sia pari ad almeno la metà della normale produzione — così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 in discussione — si deve tener conto dei contributi in conto capitale concessi dallo Stato, affinché la riduzione del canone abbia luogo soltanto se il danno effettivo è veramente superiore alla metà della produzione. Altrimenti potrebbe anche verificarsi che alla fine dei conti la riduzione del canone sia superiore al danno effettivamente sofferto dall'affittuario.

Altra prova, questa, che conferma come le disposizioni in esame non siano certo ispirate all'idea di un equo affitto e, più generale, al criterio della socialità e della giustizia.

Molte volte, nel corso dei nostri dibattiti, si è fatto riferimento alle più moderne legislazioni straniere.

Può essere interessante, allora, riferirci anche alla più valida legislazione francese in materia di affittanza. La recente legge del 12 luglio 1962, n. 67560, dopo aver previsto la possibilità che all'affittuario siano concesse direttamente sovvenzioni statali per i migliora-

menti per i quali è stato autorizzato, precisa, all'articolo 4, che la parte dei lavori il cui finanziamento è stato assicurato con una sovvenzione dello Stato non dà diritto ad alcuna indennità a carico del locatore. Mi pare che il criterio da me enunciato sia più accettabile; per averlo rifiutato, è conseguente il nostro voto contrario sull'intero articolo 5.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il proprietario o l'affittuario riceversero dallo Stato una indennità, di essa dovrà tenersi conto nel conguaglio ».

5. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Vorrei pregare il relatore quanto meno di leggere gli emendamenti e ascoltare quello che viene detto in proposito. È senz'altro lecito dire che non si dà parere favorevole ma è anche necessario documentarsi e motivare tale parere.

Con il mio emendamento chiedo che sia ripristinato l'articolo 4 della legge 12 gennaio 1962, n. 567, che invece si vorrebbe abolire sostituendolo con l'articolo 5 di questa proposta di legge. L'articolo 4 da me citato mi pare suoni in maniera tale da essere corrispondente a giustizia ed equità.

Qui si parla di calamità naturali. Ora, che le calamità naturali si possano addebitare al proprietario non credo sia cosa accettabile: le calamità naturali colpiscono tanto il proprietario quanto l'affittuario e non sono dipendenti dalla loro volontà.

L'articolo 4 infatti così recita: « Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari ».

Cioè si prospetta l'ipotesi di una riduzione di oltre un terzo.

Che cosa si chiede con la nuova disposizione? Che il testo sia modificato in modo

che la commissione possa immediatamente giungere a determinare l'entità della riduzione, risultando in tal modo punitiva nei confronti del proprietario.

Chiedo pertanto che venga ripristinato il testo dell'articolo 4 della legge del 12 gennaio 1962, con l'aggiunta di una ulteriore clausola. Mi riferisco al caso in cui, dopo che sia stata determinata la zona da dichiarare colpita da pubblica calamità, l'indennità corrisposta dallo Stato sia riscossa dall'affittuario: in questo caso, a nostro avviso, il proprietario e l'affittuario dovranno tener conto dell'ammontare dell'indennità riscossa dal secondo in sede di conguaglio.

Tutto questo non è previsto nel testo sottoposto al nostro esame mentre è già contenuto in altre norme di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Qualora per i danni subiti l'affittuario ricevesse da un ente pubblico una indennità superiore al canone, questo va corrisposto per intero.

5. 3.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Il nostro emendamento tende a ripristinare quell'ordine di equità cui la prima parte dell'articolo 5 si ispira. Ammettiamo che, se vi siano avversità atmosferiche o calamità naturali, ciò debba in qualche modo incidere sul pagamento del canone; riteniamo, però, che, qualora per i danni subiti dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali, l'affittuario riceva da un ente pubblico una indennità superiore al canone, egli debba corrispondere almeno il canone. Non sarebbe giusto, infatti, che egli ottenesse i danni per intero dall'ente pubblico o, comunque, in misura superiore al canone, e non pagasse nemmeno quest'ultimo. Questa è la nostra opinione, che sta a fondamento dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Qualora, in seguito a calamità, siano corrisposti all'affittuario indennizzi e contributi pubblici in conto capitale, il concedente ha diritto ad una diminuzione delle percentuali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

di riduzione di cui ai commi precedenti proporzionale all'entità dei medesimi indennizzi e contributi.

5. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Devo dire che le considerazioni che si possono svolgere per illustrare l'emendamento 5. 2 non sono molto diverse da quelle svolte dall'onorevole Tozzi Condivi. Non credo, però, che una eventuale reiezione dell'emendamento Tozzi Condivi possa comportare la preclusione del nostro emendamento, perché mentre l'emendamento Tozzi Condivi propone un generico canone interpretativo, nel nostro emendamento i diritti e i doveri delle parti nella ipotesi di calamità risarcibile e risarcita sono precisati in maniera concreta, ossia venendo al caso concreto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Bignardi.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Grazie, signor Presidente.

Sarei tentato di fare, a questo punto, una considerazione un po' fuori tema, a proposito del risultato della precedente votazione, che ha dimostrato che non è stata colta la possibilità offerta alla maggioranza della Camera di mettere una toppa al vestito alquanto sdrucito che andiamo costruendo con questa legge. Mi pare che ciò indichi in maniera non più smentibile le responsabilità, i meriti o i demeriti, che saranno oggetto delle polemiche di domani. Questo è, a mio avviso, un punto fermo sul quale eventualmente torneremo in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento 5. 2 si ispira a un criterio di equità, affinché la disgrazia di uno, ove risarcita, non debba trasformarsi in disgrazia di chi a tale risarcimento non può pervenire. Tale criterio è di così semplice, naturale e cristallina equità che dovrebbe trovare l'approvazione unanime di questa Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Quasi tutta la legislazione in materia di interventi dello Stato per sovvenire gli agricol-

tori danneggiati da calamità atmosferiche, fino all'ultima legge approvata da questa Camera, era prevalentemente impostata sugli aiuti alla proprietà terriera, per la ricostituzione dei rustici. Quindi, non è che gli affittuari si trovassero in condizioni di particolare vantaggio rispetto alla legislazione del paese nei confronti dei proprietari terrieri. Penso che questo articolo 5 tenda a ripartire i danni che gravano sulla produzione anche a carico della proprietà, con percentuali ed ipotesi ben precise e determinate.

Per questa ragione la Commissione è contraria agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo concorda con le osservazioni della Commissione ed è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

MARRAS. La democrazia cristiana sta votando apertamente per gli emendamenti dei liberali! (*Vive proteste al centro e dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Onorevole Marras, la richiamo all'ordine! Ella non può fare questi

commenti. Ciascuno vota come crede. (*Commenti*).

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. È un'offesa per la libertà del Parlamento!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni il deputato Galluzzi in sostituzione del deputato Pajetta Gian Carlo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

” È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da un Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un Direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Direttore generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dal Direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La Commissione tecnica centrale è competente:

a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

b) a sostituirsi alle Commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affi-

dati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle Commissioni tecniche provinciali, udito il parere della Commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

d) a vigilare sui lavori delle Commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

La Commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni tecniche centrali e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri compete un compenso forfetario stabilito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale ” ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Con la proposta di legge in esame - ne parleremo più ampiamente in seguito, quando forse l'attenzione dei colleghi sarà maggiore e gli animi meno esasperati, sperando in una meditazione serena e responsabile per le implicazioni oltretutto di natura giuridica che il provvedimento comporta - si vuole dare una più ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione in materia di affitto dei fondi rustici.

Circa tale ampia discrezionalità - questo per noi è un problema di fondo - vi è nell'articolo 6 un esempio, a nostro parere abnorme, che dimostra in quale sprezzo siano tenuti i diritti delle parti, non solo del locatore ma persino degli stessi affittuari esposti agli arbitri dell'esecutivo. Alla commissione tecnica centrale viene demandata fra le altre - lo dice l'articolo 6 comma secondo, lettera c) -

l'attribuzione di « esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile ».

Ricordo alla Camera l'intervento, alle Commissioni riunite del Senato, il 10 giugno 1969, dell'allora ministro dell'agricoltura e foreste, senatore Valsecchi, il quale si premurò di dimostrare che il progetto fa riferimento ad un elemento, quello del reddito catastale che, già discutibile all'epoca in cui venne stabilito, è divenuto oggi sempre più incerto e che talora non risulta neppure determinato.

A nostro parere, quindi, la questione è estremamente grave come dimostra questo avvertimento dell'allora ministro dell'agricoltura; alle difficoltà si è ritenuto di ovviare con il rimedio di una delega legislativa alla commissione centrale senza però stabilire alcun principio, alcun criterio di direttiva. In altre parole, il legislatore anziché provvedere a colmare la lacuna esistente nella legge e anziché preoccuparsi di considerare secondo quali criteri sia possibile rimediare ad essa, dà ogni più ampia facoltà di provvedere ad una commissione tecnica, la quale può anche essere la più qualificata possibile, ma non sarà mai nella condizione di sostituire il legislatore.

Da notare, onorevoli colleghi, che, di fronte ad una tale situazione di emergenza, è stato escluso *a priori* il ricorso al giudizio equitativo del tribunale ed anche un parziale ripristino del sistema tuttora vigente in base alla legge del 1962. Non possiamo, dunque, non essere contrari alla discrezionalità riservata in questa materia alla pubblica amministrazione e quindi all'esecutivo. E ci sorprende che i più irriducibili sostenitori di questa norma siano proprio quei partiti marxisti, che non perdono occasione, almeno in Italia, dove non sono fino ad oggi ufficialmente al potere, per indebolire l'esecutivo a tutti i livelli, inficiandone l'autorità, disconoscendone spesso la competenza.

Siamo dunque contrari a questo articolo 6 per una ragione di fondo che già motivammo in sede di discussione generale, con riferimento all'intero provvedimento in esame. La ragione è che con esso infatti si vuole sottrarre gran parte del contenuto contrattuale dell'affittanza alla competenza del giudice, con la conseguenza di allargare a dismisura, in questa materia agraria, la discrezionalità della

pubblica amministrazione. E questo va detto nello stesso interesse degli affittuari. Anche essi con questa legge pagheranno un prezzo. Quello del locatore già lo conosciamo; il prezzo che pagherà l'affittuario si profila all'orizzonte in modo già abbastanza minaccioso, proprio per quei poteri di maggiore iniziativa che con una mano gli sono concessi ma che con l'altra gli vengono gravati da una così pesante tutela.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, composta:

dal ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato che la presiede;

da quattro rappresentanti dei proprietari;

da due rappresentanti degli affittuari conduttori;

da due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da due esperti in materia agraria;

dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

dal direttore generale delle imposte dirette.

La commissione è nominata dal ministro dell'agricoltura.

I rappresentanti dei proprietari e quelli degli affittuari vengono scelti ciascuno in una rosa di tre nomi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Parimenti gli esperti in materia agraria vengono scelti ciascuno in rose di tre nomi proposte, rispettivamente, una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari di fondi rustici affittati ed una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli affittuari.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta.

La commissione è competente:

a) a stabilire per ciascun biennio i criteri direttivi per la determinazione dell'equo canone-base di cui al primo comma dell'articolo 3, ivi compresi quelli per l'adeguamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

dello stesso alle eventuali variazioni del potere d'acquisto della moneta;

b) ad indicare alle commissioni tecniche provinciali, in caso di mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture, le colture comparabili;

c) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora esse non assolvano, nei termini prescritti, ai compiti loro affidati dall'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate esistenti nella provincia;

d) a riesaminare e modificare le deliberazioni delle commissioni tecniche provinciali qualora queste non si siano attenute ai criteri direttivi di cui al presente comma.

Nei termini di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'agricoltura emanerà il regolamento per il funzionamento della commissione centrale.

6. 1. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al secondo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ad autorizzare le commissioni tecniche provinciali in caso di mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, a determinare le tabelle per l'equo canone in base ai dati tecnici ed economici del catasto dei fondi rustici.

6. 2. Cassandro, Bignardi, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al secondo capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rivedere ogni biennio i coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 in maniera che sia garantita la medesima loro proporzionalità alle variazioni del costo della vita.

6. 3. Cantalupo, Bignardi, Cassandro, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, con il nostro primo emendamento noi proponiamo una diversa composizione, a nostro avviso più realistica rispetto a quella

prevista nell'articolo 6, della commissione centrale che deve agire come organo di direzione generale, stabilendo i criteri generali di applicazione di questa legge, e può agire in via di appello per riesaminare e modificare le deliberazioni delle commissioni tecniche provinciali.

Ho ascoltato con attenzione la critica che il collega Menicacci ha rivolto alla formulazione del testo sottoposto al nostro esame. In effetti l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato conferisce alla commissione una sorta di potere di ispezione o vigilanza con riferimenti biennali, che io non so fino a che punto sia possibile consentire, al di fuori dei normali canali burocratici e giurisdizionali, e prevede altresì che abbia la possibilità di prendere decisioni sul caso concreto. Con il nostro emendamento, viceversa, noi prevediamo la possibilità di decidere non sul caso concreto, che deve essere riservato all'autorità giudiziaria, ma sui criteri ai quali si siano ispirate, eventualmente in contrasto con la legge, le commissioni provinciali. Quindi, stabiliamo un sindacato di merito, ma un sindacato di merito sui criteri di applicazione della legge in generale, non sull'applicazione della legge al caso concreto.

Quanto agli emendamenti Cassandro 6. 2 e Cantalupo 6. 3 al secondo capoverso dell'articolo 6 (articolo che riveste una notevole importanza nell'economia della legge, anche se la norma sostanzialmente innovativa è quella dell'articolo 3), il primo di essi prevede l'autorizzazione alle commissioni tecniche provinciali, in caso di mancanza di tariffe di redditi dominicali, a determinare le tabelle per l'equo canone, in modo da ovviare ad una lacuna di fatto che si registri e che, secondo quanto abbiamo appreso in sede di *hearing* dal direttore generale del catasto, rappresenta una realtà di fatto sussistente in varie province italiane. Il secondo propone invece la revisione biennale dei coefficienti di moltiplicazione previsti dall'articolo 3, in modo da garantire il loro collegamento alle variazioni del costo della vita. Consentendo una revisione biennale dei coefficienti di moltiplicazione, questo nostro emendamento rappresenta un'altra occasione sostanziale di remediare all'iniquità del criterio introdotto con l'articolo 3 della proposta di legge, un'occasione che, attraverso la richiesta di scrutinio segreto, intendiamo offrire a questa Camera perché, introducendo il criterio della revisione biennale dei canoni, possano essere modificati i criteri ispiratori (e, a mio avviso, dannosamente ispiratori) di questa legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) a stabilire, a seguito di segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, effettuando eventualmente diretti accertamenti, nei quali casi, per difetto di tariffe o mancata corrispondenza di redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di colture, continuano ad applicarsi le disposizioni originarie di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

6. 6. **Micheli Pietro.**

Al secondo capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) a stabilire ogni anno un indice di aggiornamento dell'entità dei canoni determinati sulla base delle tabelle, avuto riguardo al mutato potere d'acquisto della moneta.

6. 7. **Micheli Pietro.**

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgerli.

MICHELI PIETRO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6. 6, in quanto esso era strettamente collegato ad altri emendamenti che la Camera ha precedentemente respinto.

L'emendamento 6. 7, rappresenta la logica conseguenza del criterio, stabilito all'articolo 1, secondo il quale il pagamento del canone deve avvenire in denaro. Di qui l'esigenza di consentire un sistema di adeguamento annuale permanente in relazione alla possibile diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

Per queste ragioni mi auguro che questo mio emendamento possa essere preso in benevola considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: basando la propria decisione sul reddito reale delle rispettive qualità di coltura.

6. 4. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Il mio emendamento tende a modificare la lettera c) dell'articolo 6, in quanto la norma in esso contenuta è, più che incostrutturale, anti-giuridica. Essa stabilisce in-

fatti che la commissione tecnica centrale è competente a deliberare, a seguito di segnalazione delle commissioni tecniche provinciali, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture, la legge risultasse inapplicabile.

Nel caso in cui la legge risultasse inapplicabile, sorge la domanda su quali basi la commissione tecnica centrale sia competente a decidere. Ora, uno dei principi fondamentali del diritto è che il giudice o comunque colui che deve decidere debba basarsi su un criterio al quale ispirarsi per determinare la decisione. Viceversa la legge non indica alcun criterio.

Si sarebbe almeno potuto fare riferimento al criterio dell'equità, che è quello più generico e largo al quale ci si può richiamare. Ma nel testo approvato dal Senato manca ogni indicazione dei criteri su cui la commissione centrale debba basarsi. Ritengo sia quindi opportuna l'aggiunta delle parole: « basando la propria decisione sul reddito reale delle rispettive qualità di coltura ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) a stabilire, ogni quattro anni, un indice di aggiornamento dell'entità dei canoni determinati sulla base delle tabelle, avuto riguardo al mutato potere di acquisto della moneta.

6. 5. **Ceruti, Padula.**

PADULA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADULA, Relatore per la maggioranza. Il testo dell'emendamento è sufficientemente chiaro e posso quindi rifarmi alle considerazioni svolte in sede di replica. Attiene al problema della rivalutazione monetaria delle tabelle di equo canone. Come i colleghi sanno, il meccanismo approvato ieri comporta una moltiplicazione per un coefficiente determinato dalle commissioni provinciali delle tariffe del 1939. Ma, essendo il canone tradotto in denaro, non è previsto nel testo del Senato il fenomeno della inflazione che, qualora non venisse accolto questo emendamento, verrebbe inesorabilmente ad essere accollato alla proprietà. L'emendamento si preoccupa soprat-

tutto di evitare un rischio di illegittimità in quanto è pacifico ed è stato ripetutamente affermato dalla Corte che nella determinazione dei rapporti tra le parti non è possibile ignorare che la moneta subisce un costante fenomeno di erosione da molti decenni e quindi è necessario che qualunque normativa consideri questa realtà di fatto, cioè l'inflazione, per ragioni di equo trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Noi insistiamo su questo emendamento che, ripeto, attiene a quella parte tecnico-giuridica non sostanziale di modifica della legge per porla al riparo da eventuali obiezioni di fondo di carattere costituzionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Parere contrario all'emendamento Bignardi 6. 1 in quanto esso tende a dare una diversa strutturazione e differenti compiti alla commissione tecnica centrale.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Riz e dall'onorevole Cassandro, in relazione alla lettera c), esporrò alcune considerazioni a titolo personale. La mia preoccupazione è soltanto quella di rendere effettivamente applicabile la lettera c) dell'articolo 6 che recita testualmente: « a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile ».

Manca un criterio oggettivo di riferimento per la commissione tecnica centrale: a questo sovviene l'emendamento dell'onorevole Riz. Manca anche l'indicazione dei compiti e delle decisioni della commissione centrale. Si tratta di autorizzare le commissioni provinciali ad emettere delle tariffe di reddito dominicale secondo valori analogici corrispondenti a quelli della coltura per cui non è prevista la tariffa? Se questo è il criterio, bisogna che la legge espressamente lo preveda perché le tariffe dominicali possono essere stabilite solo per decreto.

L'interrogativo che pongo alla Camera è il seguente: può la commissione amministrativa, senza che ciò sia espressamente previsto da questa legge, intervenire in concreto in questo caso di impossibilità di applicare

la legge? A mio giudizio, no. Del resto questo è anche il parere di molti giuristi e costituzionalisti. Se la Camera vuol provvedere a rimediare a questa lacuna, può farlo; se non intende farlo, almeno il relatore avrà la coscienza tranquilla, avendo posto questo interrogativo all'esame della Camera.

Sono favorevole all'emendamento Padula 6. 5 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ceruti, dalle sue parole si evince quindi che ella non esprime parere contrario relativamente agli emendamenti Cassandro 6. 2 e Riz 6. 4.

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere favorevole, signor Presidente, a titolo personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Contrario a tutti gli emendamenti, signor Presidente, ad eccezione dell'emendamento Ceruti 6. 5, per il quale, in considerazione delle preoccupazioni che sono state espresse, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene l'emendamento Cassandro 6. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dal Governo e per il quale il relatore ha espresso parere favorevole a titolo personale ?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 6. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICHELI PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 6. 4, non accettato dal Governo e per il quale il relatore ha espresso parere favorevole a titolo personale?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cantalupo 6. 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Cantalupo 6. 3 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Cassandro ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Cantalupo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	456
Maggioranza	229
Voti favorevoli	140
Voti contrari	316

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Angrisani
Achilli	Anselmi Tina
Alboni	Ariosto
Aldrovandi	Armani
Alesi	Arnaud
Alessandrini	Arzilli
Alfano	Assante
Alini	Averardi
Allegri	Avolio
Allera	Azimonti
Allocca	Azzaro
Almirante	Baccalini
Amadei Leonetto	Badaloni Maria
Amasio	Badini Confalonieri
Amendola	Balasso
Amodio	Baldi
Andreoni	Ballarin
Andreotti	Barberi

Barbi	Canestri
Barca	Caponi
Bardelli	Capua
Bardotti	Caradonna
Baroni	Cardia
Bartesaghi	Carenini
Bartole	Carra
Baslini	Carrara Sutour
Bastianelli	Carta
Battistella	Caruso
Beccaria	Cascio
Belci	Cassandro
Benedetti	Castelli
Bensi	Cataldo
Beragnoli	Cattanei
Berlinguer	Cattaneo Petrini
Bernardi	Giannina
Bersani	Cattani
Bertoldi	Cavaliere
Bertucci	Cebrelli
Biagini	Cecati
Biagioni	Ceravolo Domenico
Biamonte	Ceravolo Sergio
Bianchi Fortunato	Ceruti
Bianchi Gerardo	Cesaroni
Bianco	Chinello
Bignardi	Ciaffi
Bima	Cianca
Bini	Ciccardini
Biondi	Cicerone
Bisaglia	Cingari
Bo	Cirillo
Bodrato	Coccia
Boffardi Ines	Cocco Maria
Boiardi	Colajanni
Boldrin	Conte
Boldrini	Corà
Bologna	Corghì
Borra	Corona
Bortot	Cortese
Botta	Corti
Bottari	Cottone
Bozzi	Cristofori
Brandi	Cucchi
Bressani	Curti
Brizioli	Cusumano
Bruni	D'Alema
Bucciarelli Ducci	D'Alessio
Buffone	Dall'Armellina
Busetto	D'Angelo
Buzzi	D'Arezzo
Cacciatore	D'Auria
Caiati	de' Cocci
Caiazza	Degan
Caldoro	De Laurentiis
Calvi	De Leonardis
Camba	Delfino
Canestrari	Della Briotta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

De Lorenzo Ferruccio	Granata	Marocco	Passoni
Demarchi	Granzotto	Marraccini	Patrini
De Martino	Grassi Bertazzi	Marras	Pedini
De Marzio	Graziosi	Martelli	Pellegrino
De Mita	Greggi	Martini Maria Eletta	Pellicani
De Pascalis	Grimaldi	Maschiella	Pellizzari
De Ponti	Guadalupi	Masciadri	Pennacchini
de Stasio	Guerrini Rodolfo	Mascolo	Perdonà
Di Benedetto	Guglielmino	Mattalia	Pezzino
Di Giannantonio	Gui	Mattarella	Pica
Di Leo	Guidi	Mattarelli	Piccinelli
Di Lisa	Gullo	Maulini	Piccoli
di Marino	Helfer	Mazza	Pietrobono
Di Mauro	Ianniello	Mazzarrino	Pigni
di Nardo Ferdinando	Imperiale	Mazzola	Pintus
Di Nardo Raffaele	Ingrao	Mengozzi	Pirastu
Di Puccio	Iotti Leonilde	Menicacci	Piscitello
Donat-Cattin	Iozzelli	Merli	Pisicchio
Drago	Jacazzi	Miceli	Pisoni
Elkan	La Bella	Micheli Filippo	Pistillo
Erminerò	Lajolo	Micheli Pietro	Pitzalis
Esposito	Lamanna	Miroglio	Pochetti
Evangelisti	Lami	Misasi	Prearo
Fasoli	Lattanzio	Mitterdorfer	Protti
Felici	Lavagnoli	Molè	Pucci di Barsento
Feroli	Lenoci	Monaco	Pucci
Ferrari	Lenti	Monasterio	Quaranta
Ferretti	Leonardi	Moncellato	Querci
Ferri Giancarlo	Lepre	Monti	Quilleri
Fibbi Giulietta	Lettieri	Morelli	Racchetti
Finelli	Levi Arian Giorgina	Morgana	Radi
Fioret	Lezzi	Morvidi	Raffaelli
Fiumanò	Libertini	Mosca	Raicich
Flamigni	Lima	Nahoum	Rausa
Forlani	Lizzero	Nannini	Reale Giuseppe
Fornale	Lobianco	Napolitano Francesco	Reggiani
Fortuna	Lodi Adriana	Napolitano Giorgio	Reichlin
Foscarini	Lombardi Mauro	Napolitano Luigi	Revelli
Fracanzani	Silvano	Natali	Riccio
Fracassi	Lombardi Riccardo	Natoli	Riz
Frasca	Longo Luigi	Natta	Romualdi
Fregonese	Longoni	Niccolai Cesarino	Rosati
Fulci	Loperfido	Niccolai Giuseppe	Rossinovich
Fusaro	Lospinoso Severini	Nicolazzi	Ruffini
Galli	Luberti	Nicosia	Russo Carlo
Galloni	Lucchesi	Nucci	Russo Ferdinando
Galluzzi	Macaluso	Ognibene	Sabadini
Gastone	Macciocchi Maria	Olmini	Sacchi
Gessi Nives	Antonietta	Origlia	Salizzoni
Giachini	Maggioni	Orilia	Salomone
Giannantoni	Magri	Padula	Salvatore
Giannini	Malagodi	Pagliarani	Salvi
Giordano	Malagugini	Pajetta Gian Carlo	Sandri
Giovannini	Malfatti Francesco	Pajetta Giuliano	Sangalli
Girardin	Mancini Giacomo	Palmitessa	Sanna
Giudiceandrea	Marchetti	Pandolfi	Santagati
Gonella	Mariotti	Papa	Santi
Gorreri	Marmugi	Pascariello	Savio Emanuela

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Savoldi	Tarabini
Scaglia	Tedeschi
Scaini	Tempia Valenta
Scalfari	Terranova
Scalfaro	Terraroli
Scardavilla	Tocco
Scarlato	Todros
Schiavon	Tognoni
Scianatico	Toros
Scipioni	Tozzi Condivi
Scotoni	Traina
Scotti	Traversa
Scutari	Tremelloni
Sedati	Tripodi Girolamo
Semeraro	Trombadori
Senese	Truzzi
Sereni	Turchi
Serrentino	Urso
Sgarbi Bompani	Usvardi
Luciana	Vaghi
Sgarlata	Valeggiani
Sinesio	Valiante
Sisto	Valori
Skerk	Vecchi
Sorgi	Vecchiarelli
Spadola	Vecchiotti
Spagnoli	Venturini
Speciale	Venturoli
Speranza	Vespignani
Spinelli	Vetrano
Spitella	Vianello
Spora	Vicentini
Squicciarini	Villa
Stella	Vincelli
Storchi	Volpe
Sulotto	Zaccagnini
Tagliaferri	Zaffanella
Tambroni Armaroli	Zamberletti
Tanassi	Zanibelli
Tani	Zanti Tondi Carmen
Tantalo	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Damico
Amadei Giuseppe	D'Antonio
Baldani Guerra	Del Duca
Barzini	Fabbri
Bemporad	Foderaro
Bertè	Gioia
Biaggi	Giomo
Bova	Gitti
Bucalossi	Gramegna
Capra	Granelli
Cavallari	Guerrini Giorgio
Cervone	Isgro
Cettoni	Laforgia

La Loggia	Raucci
Lupis	Re Giuseppina
Magliano	Rognoni
Mancini Vincenzo	Romita
Mariani	Scarascia Mugnozza
Martoni	Scionti
Massari	Servello
Merenda	Silvestri
Mezza Maria Vittoria	Simonacci
Milia	Taviani
Moro Dino	Vedovato
Mussa Ivaldi Vercelli	Verga
Napoli	Vetrone
Pavone	Zagari
Pazzaglia	Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Cantalupo	Rumor
Cárolì	Russo Vincenzo
Dell'Andro	Sarti
Musotto	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Ceruti, mantiene il suo emendamento 6. 5, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pietro Micheli, mantiene il suo emendamento 6. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICHELI PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FINELLI, Segretario, legge:

« Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.

La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

7. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che mira a sopprimere l'articolo 7. Questo articolo, anche se apparentemente di non grande importanza, incide profondamente sulla validità giuridica di questa proposta di legge. Infatti nei primi due commi di questo articolo abbiamo un contrasto stridente con l'articolo 3 e l'articolo 4 di questa stessa proposta di legge. Stabilisce il primo comma dell'articolo 7: « Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici, costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone » E l'articolo 3 stabilisce nei primi due commi come si determinano le tabelle. Ma l'articolo 4 al secondo comma, onorevole relatore, recita: « Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione ed il nuovo classamento, ecc ». In pendenza di questa revisione stabilita dall'articolo 4, l'affittuario ha diritto di fare il versamento in base alla quota stabilita all'articolo 3? Evidentemente, se l'affittuario fa questo, paga un canone diverso da quello che dovrebbe pagare. Questo canone viene versato all'ufficio postale e viene considerato come pagamento a tutti gli effetti.

Ma vi è di più. Al terzo comma, sempre dell'articolo 7, si dice: « La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del

codice civile ». E il secondo comma, gli articoli 1210, 1211, gli articoli 77 e 78 delle norme di attuazione dove vanno a finire, signor Presidente? Se io deposito all'ufficio postale questa somma basta l'avviso mandato per raccomandata? L'articolo 1210, secondo comma, e l'articolo 1211 dicono chiaramente che l'offerta deve essere fatta dall'ufficiale giudiziario, deve essere fatta nelle mani del giudice e soltanto quando questa offerta non viene accettata, soltanto allora l'ufficiale giudiziario ha diritto di depositare la somma. Tutto questo è codice di procedura civile ed è codice civile. Ora voi abrogate un comma dell'articolo 1209 e lasciate in vigore gli altri commi. In questa maniera non si capisce come questa offerta reale sarà fatta e come il proprietario potrà avere diritto di protestare nei confronti di questa offerta reale. Di fronte a chi deve andare a protestare? Di fronte all'ufficio postale? A chi deve fare la protesta, se non la deve fare al giudice? L'offerta reale viene fatta al giudice e dinanzi al giudice il proprietario ha diritto di dire le sue ragioni e il giudice il dovere di considerarle. Pertanto io ho chiesto la soppressione di questo articolo 7 perché nei primi due commi è in contrasto con quanto abbiamo votato in precedenza e perché nel terzo comma è in contrasto con le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

7. 2.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, anche questa parte dell'articolo che si vuole sopprimere è un'altra delle perle giuridiche e legislative di questa legge. È stabilito che colui che deve corrispondere è arbitro di sostenere che vi fu rifiuto di accettazione. Ora a noi sembra che la disposizione sia un po' troppo semplice perché con questo sistema nessuno pagherà e tutti depositeranno. Su questo non vi è dubbio. Noi sappiamo quali difficoltà sorgono per ottenere lo svincolo. Ma c'è di più: non è nemmeno prevista la forma con la quale si può ottenere lo svincolo. Neanche questo l'articolo dice. Fino ad oggi in tutti gli ordinamenti giuridici di questo mondo era un pubblico ufficiale, che doveva accertare il rifiuto o l'accettazione dell'importo dovutogli da parte dell'avente diritto. Secondo noi con la

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

soppressione di questa norma si verrà a ristabilire il sistema del codice civile e si avrà una determinata certezza del rifiuto di accettazione. Nel caso invece che la norma dovesse restare il diritto di valutare o di sostenere che vi fu rifiuto spetterà ad uno dei contendenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

PADULA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, pur considerando le motivazioni date dai colleghi Tozzi Condivi e Riz circa l'anomalia della procedura proposta in questo articolo, mi pare che si possa apprezzare lo spirito della norma, intesa a semplificare al massimo i rapporti tra affittuario e concedente e ad evitare procedure appesantite in termini di definizione dell'offerta reale. Francamente non vedo per quale motivo si debba ritenere che venga abrogata la norma dell'articolo 1209 del codice civile. Infatti l'ultimo comma si riferisce solo alla rilevanza del deposito su un libretto postale, cioè si equipara, agli effetti sostanziali e non agli effetti procedurali, il deposito all'ufficio postale o in una banca all'offerta reale fatta secondo le norme ordinarie. Cioè in pratica non si verifica l'ipotesi di morosità non solo quando venga seguita la procedura dell'offerta reale, ma anche quando venga seguita la procedura più semplificata che comunque mi pare possa essere ugualmente efficiente.

Per quanto riguarda le considerazioni che ha fatto l'onorevole Riz è evidente che il libretto postale o il deposito in banca dovrà essere fatto a disposizione del concedente. Pertanto, non vedo quali formalità o difficoltà dovrebbero incontrarsi per lo svincolo.

Quindi, sostanzialmente ritengo che le preoccupazioni, per quanto, dal punto di vista sistematico e formale, certamente fondate, espresse dai colleghi non possano trovare accoglimento in questa sede. Per questo motivo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Le osservazioni del relatore mi hanno vieppiù confermato nell'opinione di votare a favore dell'emendamento presentato dal collega onorevole Riz.

Quando il relatore per la maggioranza dice: « È evidente che questo emendamento », « è evidente che le formalità sono », ecc., in pratica egli stesso non può non riconoscere che dal punto di vista sistematico ci troviamo di fronte a una legge fatta con i piedi. È quello che, appunto, il relatore per la maggioranza ha detto in forma un po' più garbata e un po' più generica. È chiaro che non si può, di fronte ad una legge, dire: « Ne è evidente l'applicazione » in un senso o nell'altro. Bisogna vedere che cosa quella legge impone, permette, vieta, concede. Il dettato della legge deve essere il più possibile chiaro ed univoco per evitare conflitti nell'applicazione della legge stessa.

Ora, tutto questo non è per l'intera legge, che è particolarmente mal fatta nei commi secondo e terzo di questo articolo 7.

Per questo motivo dichiaro di condividere l'emendamento dell'onorevole Riz volto sopprimere il secondo e il terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FINELLI, Segretario, legge:

« L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

» Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

tratto, entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale o dalla Commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire, durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato » ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

Ciascuna delle parti potrà ognora adire la sezione specializzata agraria presso il tribunale, la quale, in deroga agli articoli precedenti, potrà determinare il canone con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo e in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato ed al suo effettivo reddito medio.

8. 2.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Anche qui a noi sembra che l'articolo 8 non debba essere votato nel testo approvato dal Senato. Dobbiamo infatti tener conto che nella realtà pratica i fondi hanno caratteristiche del tutto diverse: ci sono fondi, ad esempio, con zone coltivate a parco; ci sono fondi con vigneti pregiatissimi o con vigneti che, pur appartenendo alla stessa classificazione di categoria, sono invece meno pregiati o addirittura di seconda classe e che, nonostante questo, ricevono al catasto la stessa classificazione.

Ora, a noi sembra che, quando ci sia una sperequazione di questo genere, debba essere a ciascuna delle parti data la possibilità di adire la sezione specializzata agraria presso il tribunale, la quale, in deroga ad articoli precedenti, possa determinare il canone con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo e in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato e al suo effettivo reddito medio. Questo principio ritengo sia basilare, perché al cittadino, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o affittuario, deve essere data la possibilità di ricorrere al giudice quando vi siano manifeste sperequazioni del genere di quelle cui ho accennato. Insisto pertanto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: entro i limiti suddetti, *fino alla fine dell'articolo.*

8. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, poiché la Camera ha respinto l'emendamento da me proposto all'articolo 3, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

È in facoltà delle parti di adire la sezione specializzata agraria del tribunale per l'equo canone dei fondi rustici per chiedere la determinazione di un nuovo canone quando il canone corrisposto nei limiti risultanti dagli articoli precedenti risulti gravemente sperequato rispetto alla consistenza tecnico-produttiva della azienda.

Nella determinazione dell'equo canone di cui al comma precedente la sezione specializzata deve prendere a base tutti quei dati e quegli elementi proposti dalle parti circa i fabbricati rurali, le attrezzature aziendali, gli oneri a carico dei proprietari locatari, gli apporti dell'affittuario, gli eventuali miglioramenti eseguiti dalle parti.

8. 0. 1. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Con questo emendamento noi riproponiamo la questione della giurisdizione in ordine alla possibilità di revisione del canone: rimettiamo, cioè, nelle mani della magistratura la facoltà di decidere, in relazione a criteri indicati e ispirandosi a superiore senso di equità, nel caso concreto, la misura del canone stesso. Ritengo che, nell'economia di questo provvedimento, che pone una serie di limitazioni alle libertà delle parti e che alza degli steccati, creando una sorta di giuoco di incastri nel quale ci si deve muovere, l'emendamento da noi presentato offra, nel caso concreto, la possibilità di correggere evidenti sperequazioni della legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Sull'emendamento Riz 8.2 devo esprimere parere negativo, in quanto esso è contrario al sistema previsto nel provvedimento, prevedendo una possibilità di deroga che svuoterebbe la legge del suo significato. Analogamente l'articolo aggiuntivo Bignardi, rimettendo all'autorità giudiziaria un potere così ampio e con criteri ancora più ampi di quelli previsti dalla legge del 1962, propone un rovesciamento radicale del sistema previsto nel provvedimento in esame. Se invece l'articolo aggiuntivo Bignardi intende riferirsi alla possibilità che le parti, davanti al giudice, con la garanzia dell'autorità giurisdizionale ordinaria, possano convenire in relazione a particolari situazioni relative a fondi speciali, faccio osservare che la possibilità di una transazione in sede giudiziale anche oltre i limiti delle tabelle è già prevista all'articolo 22, ultimo comma. Pertanto, qualora le parti, di comune accordo, si presentassero di fronte all'autorità giudiziaria per dare valore vincolante ad un eventuale accordo tra loro intervenuto, l'autorità giudiziaria ha la possibilità di decidere in deroga alla legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido le considerazioni del relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 8.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

BARDELLI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Bignardi 8.0.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Bignardi 8.0.1 è da considerarsi

precluso a seguito della precedente reiezione dell'articolo aggiuntivo Bignardi 4.0.1 che è assolutamente identico.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Ho udito l'osservazione e riconosco che c'è una notevole simiglianza fra i due emendamenti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ritengo si debba parlare soltanto di notevole simiglianza. Non vi basta la simiglianza? Poiché il più comprende il meno, l'eguale è anche simile. In ogni modo, la ripetizione di una medesima proposta innovativa in diversi punti della legge, con riferimento evidente a questa o quella singola disposizione della legge, mi pare che renda proponibile e votabile anche l'articolo aggiuntivo 8.0.1.

Mi rimetto comunque a quello che la Presidenza deciderà.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, sono dolente, ma siamo di fronte a due testi identici, sull'uno dei quali la Camera ha già votato. Ritengo pertanto precluso l'articolo aggiuntivo Bignardi 8.0.1.

Si dia lettura dell'articolo 9.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« Resta in vigore l'articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che

comunque limitino i poteri riconosciuti allo affittuario nei precedenti commi nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione ».

CARADONNA. Chiedo di parlare sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un altro degli articoli fondamentali che dimostrano il carattere aberrante di questa legge. È un articolo con il quale si incide in maniera notevolissima — innovando completamente nei principi della legislazione italiana — su un minimo di diritto alla proprietà. Oltre tutto, l'articolo, a parte l'autorizzazione all'affittuario a prendere tutte le iniziative che ritenga opportune per l'organizzazione e la gestione del fondo, stabilisce la possibilità, per l'affittuario medesimo, di partecipare ad organismi associativi per la trasformazione e il miglioramento dei terreni e la commercializzazione dei prodotti agricoli. La natura di questo articolo è tanto più aberrante in quanto non solo si dà all'affittuario un diritto particolarissimo sulla proprietà altrui, ma addirittura lo si pone in condizione di trasferire questo suo diritto e questo suo rapporto ad una persona giuridica, quale appunto può essere una cooperativa o un consorzio, con tutti gli oneri e gli obblighi che possano derivare all'affittuario e che, naturalmente, si trasferirebbero automaticamente sul diritto del proprietario del fondo. A questo punto, dunque, non si autorizza solo l'affittuario: ed è qui l'aberrante posizione giuridica di questo articolo, con le conseguenze che ne possono derivare e con le sue assurdità sul piano di principi generali del diritto e della stessa Costituzione.

Intendo sottolineare con forza il contrasto fra questo articolo 10 e le norme costituzionali, e ciò affinché sia possibile, dopo che questa legge sarà stata approvata a furor di demagogia, con il consenso del Parlamento, dopo le chiare posizioni politiche che si sono evidenziate e dopo il rifiuto di giudicare obiettivamente i possibili correttivi della legge, affinché sia possibile — dicevo — fare in modo che questa legge approvata — ripeto a furor di demagogia, si presti ad essere impugnata di fron-

te alla Corte costituzionale oltre che di fronte alle autorità del mercato comune europeo.

Il contenuto aberrante di questo articolo 10 è determinato proprio dal fatto che non solo si dà all'affittuario la possibilità di prendere tutte le iniziative che crede, ma si considera praticamente il diritto dell'affittuario quale partecipante ad altri organismi di carattere collettivo per operare i miglioramenti sul fondo, sulla base di decisioni che magari non sono dell'affittuario ma del consorzio, della cooperativa o della società alla quale l'affittuario stesso vorrà partecipare.

Non c'è più allora un rapporto, sia pure regolato in maniera abnorme, tra locatore e locatario dei fondi ma addirittura, per legge, si consente che ad un certo momento sulla proprietà del locatore, al di là di quanto stabilito nel contratto d'affitto, altra persona che non sia l'affittuario possa incidere con deliberazioni delle quali, come ho detto, lo stesso affittuario non può avere cognizione al momento dell'accordo.

Nell'ampia raccolta di perle giuridiche che si rinvencono in questa legge, per le quali essa assume un carattere rivoluzionario sul piano dei principi generali del diritto e della Costituzione, questo articolo 10 è veramente quello che maggiormente determina, tra gli altri, uno scandalo che non può non suscitare una vibrata protesta. Si capisce poi perché il partito comunista abbia dichiarato ai quattro venti come questa legge sia imperfetta, come essa possa favorire i grossi speculatori, come essa possa non essere a vantaggio dei piccoli coltivatori, ma abbia dichiarato anche come essa debba essere approvata a tutti i costi. Perché? Perché con questo articolo 10 viene posta la premessa della futura bolscevizzazione della terra (*Commenti all'estrema sinistra*). Ed è evidente che con questa legge si vogliono creare i nuovi *kulaki* che potranno così poi essere attruppati nelle cooperative più o meno bolscevizzanti finanziate con interventi demagogici.

In poche parole con questa legge si vuole ottenere l'esproprio della terra che si dice di voler dare in godimento ai contadini. Comunque, sia o meno questo il motivo politico alla base dell'articolo 10, rimane il fatto che si tratta di un articolo aberrante che può rappresentare — se la legge verrà approvata — un valido motivo di impugnativa di fronte alla Corte costituzionale, visto che in questo modo tutti i diritti legati alla proprietà vengono trasferiti non solo al locatario ma anche a terzi, senza che il proprietario del terreno possa dire nulla.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Per queste ragioni noi — che siamo contrari a tutta questa legge — siamo particolarmente contrari a questo articolo 10 e con estrema meraviglia rileviamo che esso non provoca scandalo neppure in seno a quella democrazia cristiana che in questa occasione continua a fare la parte dell'asino di Buridano, fingendo di voler difendere l'agricoltura italiana ma in realtà arrendendosi miseramente ai suoi nemici, come è stato ampiamente dimostrato nel corso di questo dibattito.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

10. 1. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Con lo articolo 10 inizia una delle parti più importanti di questa legge, quella contenente le norme riguardanti i poteri dell'affittuario e l'esecuzione dei miglioramenti.

È sommesso parere di chi parla che la regolamentazione in parola vada a rivoluzionare l'attuale situazione giuridica in materia, ed è alla luce di tale considerazione che proponiamo la soppressione dell'intero articolo.

Di questa materia avremo modo di occuparci ancora nel momento in cui esamineremo il titolo relativo ai miglioramenti; comunque, fin d'ora possiamo dire che la modifica che si intende apportare alla situazione giuridica attuale provoca un radicale affievolimento del diritto di proprietà, fino ad un punto che, a nostro modo di vedere, è bene al di là di quello che dovrebbe essere il giusto equilibrio di diritti e doveri delle parti: il tutto naturalmente in favore del fittavolo.

Non posso fare a meno di rilevare, a questo punto, che nel corso della polemica di stampa seguita all'approvazione in Senato di questo testo (che, come è noto, va sotto il nome di Cipolla-De Marzi, l'uno comunista, l'altro democristiano) da parte di certi giornali vicini al partito di maggioranza relativa si è cercato di presentare questa legge come il frutto di una sorta di obnubilamento in cui sarebbe incorso il senatore De Marzi; come una specie di peccato solitario, non voglio dire — come mi viene suggerito — come il risultato di una seminfermità mentale; comunque

questi giornali hanno cercato di attribuire la « colpa » di questo testo al solo senatore De Marzi, che noi, per altro, ricordiamo quale simpatico collega sui banchi di questa Camera.

Alla luce, però, dell'andamento delle varie votazioni, non si può più certo parlare di peccato solitario del senatore De Marzi; siamo evidentemente di fronte ad un peccato collettivo di tutto il gruppo democristiano che, una resa dopo l'altra, cedendo su emendamenti di grande importanza (come quello all'articolo 3), rinunciando altresì in ipotesi anche a migliorare la parte che — mi si perdoni il bisticcio — si riferisce ai miglioramenti; abbandona ogni ritegno nei confronti delle esigenze poste dalle sinistre italiane. Ed allora che meraviglia vi è da farsi, quando noi diciamo che la democrazia cristiana sta facendo in Italia un'operazione più o meno indolore, attraverso la quale (e andando contro il mandato ricevuto dai propri elettori) trasforma lo Stato italiano da Stato democratico in Stato socialista, da repubblica occidentale in una repubblica che è assai simile alla Jugoslavia, o qualcosa del genere? Questa è la realtà sociale che si sta formando con l'approvazione di leggi del tipo di quella che ora è al nostro esame.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 10?

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Durante la discussione generale ci siamo ampiamente soffermati sull'articolo 10, che riteniamo uno dei più importanti e qualificanti della legge. Nel corso del dibattito abbiamo sentito fare largo uso di espressioni come: strette infernali, peccati solitari, sposalizi ora con la destra ora con la sinistra, eccetera. Vorremmo, almeno per rispetto reciproco, dire che ciascuno di noi segue una sua linea originale e coerente; di volta in volta, ci si trova a sostenere alcuni emendamenti con l'uno o con l'altro gruppo. Non mi sembra, quindi, di eccessivo buon gusto questa specie di folklore della Camera. Inoltre, se c'è una parte della legge che rivendichiamo come patrimonio originale della democrazia cristiana è proprio tutto quello che afferisce ai poteri dell'affittuario anche in materia di miglioramenti, ossia quanto stabilisce veramente uno stacco rispetto a tutto l'orienta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

mento del nostro codice civile, che colloca al centro dell'attenzione del legislatore l'imprenditore e l'impresa in quanto tale, e cerca di far cadere vetusti ed arcaici privilegi della proprietà fondiaria. Quindi, rivendichiamo pienamente al nostro gruppo parlamentare, alla nostra iniziativa politica, la paternità di questo articolo, che più di qualsiasi altro si avvicina alle nostre impostazioni di carattere generale. Non entro nel merito o nel dettaglio, perché le risposte al riguardo sono già state date in sede di discussione generale. Esprimo pertanto parere contrario alla soppressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anch'io, a chiusura della discussione generale, ho avuto modo di sottolineare l'importanza fondamentale e qualificante, per quanto riguarda questa legge, della spinta che viene data alla imprenditorialità agricola degli affittuari. E alla luce di queste considerazioni e riallacciandomi a quanto detto dall'onorevole relatore che esprimo parere contrario all'emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui l'onorevole Bignardi ha proposto la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo.

La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.

Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente è tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro all'esecuzione dei miglioramenti.

Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario può provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Ha detto poc'anzi l'onorevole Bignardi che il titolo II di questo provvedimento ha una particolare importanza. Ha detto il giusto, e nell'addentrarci a valutare l'articolo 11 ci appare, per questo motivo, doverosa una breve premessa. Non occorre, a nostro parere, essere molto approfonditi in materia agraria per capire come una delle due parti interessate a questa legge teme, fondatamente, di essere spogliata dei propri beni a favore — si badi bene — non dello Stato, ma semplicemente di altri privati cittadini. A parte, dunque, una tale pessimistica previsione, che non vorremmo si verificasse, per le gravi conseguenze e ripercussioni che ne deriverebbero in altri settori economici nazionali, noi chiediamo con forza al Parlamento se non sia il caso di emendare la legge almeno in qualche punto essenziale.

Quali sono per noi questi punti essenziali? Sono due: 1) dal punto di vista della redditività, permettere ai piccoli proprietari di far fronte agli oneri tributari, agli impegni finanziari verso gli istituti di credito, alle spese straordinarie di manutenzione; 2) dal punto di vista patrimoniale, evitare che il fondo, precedentemente acquistato con il proprio lavoro dal concedente, debba essere ceduto d'imperio o per necessità all'affittuario a prezzo irrisorio, con l'istituto dell'affrancazione, in base all'equo canone, e magari poi rivenduto a scopo speculativo.

Si tratta, in sostanza, di garantire a una categoria di cittadini, quella cioè dei piccoli proprietari (sono milioni e milioni di italiani) il rispetto di due fondamentali diritti riconosciuti dalla Costituzione. Il diritto alla

proprietà e il diritto alla libertà di scelta della attività che a ciascuno sia più congeniale.

Ecco perché chiediamo che la legge ora in esame debba contemplare, giustamente, i legittimi interessi dei lavoratori della terra, ma anche quelli di coloro che ad essa hanno dato il loro lavoro direttivo e i mezzi economici, su un piano di parità assoluta, conformemente al dettato costituzionale, e non essere così come invece la legge è, ragione di conflitto e di ingiustizia sociale.

Abbiamo già messo in evidenza che uno degli scopi della legge riformista in esame, anzi l'obbiettivo di fondo, primario, vero ed essenziale è quello di frenare l'esodo dalle campagne (noi diciamo: per mere ragioni elettorali perché la gente dei campi ha rappresentato in questi ultimi 25 anni la grande riserva di voti dei comunisti e anche, però, della democrazia cristiana) per mezzo di misure che da un lato hanno portata punitiva contro la proprietà (lo vedremo entrando nel merito dell'articolo 11) e dall'altro impongono agli affittuari diretti coltivatori di restare legati alla terra nella lusinga di altre future concessioni.

In questo contesto si inseriscono le norme sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti di cui all'articolo 11 in esame. Noi avvertiamo nella legislazione italiana molto rigore — e diciamo con franchezza: giustamente — per il proprietario imprenditore che si vale di manodopera salariale. Dalla norma in esame, però, traspare una direttiva opposta nei confronti degli affittuari nel momento in cui questi danno prova della loro iniziativa imprenditoriale nell'eseguire miglioramenti senza il consenso del locatore, come pure cedendo il contratto di affitto a propri consanguinei o affini, sempre senza il consenso del locatore.

Risulta infatti evidente che per l'esercizio dei poteri imprenditoriali dell'affittuario nessuna garanzia è richiesta per quanto attiene all'utilità obiettiva delle migliorie, come pure circa l'opportunità della cessione del contratto di affitto. Su questa questione delle migliorie la riforma propone disposizioni estremamente generiche o della massima tolleranza, ignorando del tutto l'esigenza di realizzare imprese efficienti e stabili, anche secondo gli indirizzi della politica comunitaria.

Ciò che si vuole non è la valorizzazione del contratto di affitto (lo si dica e lo si riconosca con molta obiettività e serenità), bensì

di dar fin da ora, in attesa che venga varata la legge per il riscatto, la sensazione all'affittuario di sentirsi già investito di diritti quasi reali, che cioè il suo diritto di sfruttamento del fondo possa essere esercitato con l'animo di chi ha un godimento di quasi pieno dominio (la trasformazione del contratto di affitto in un contratto costitutivo di impresa, di cui parlò anche il senatore Morlino nell'altro ramo del Parlamento, allorché accennò alla investitura dell'affittuario come vero e proprio imprenditore).

Tutto ciò, a parere del gruppo del MSI, appare capzioso perché il contesto normativo della riforma non è che un espediente per affermare sull'affittuario la pesante tutela della pubblica amministrazione.

Per essere disposto a pagare questo prezzo, l'affittuario italiano deve trovare un compenso nelle mortificazioni imposte con l'articolo 11 all'altra parte. E tenendo conto di queste caratteristiche della legge, e in particolare dell'articolo 11, siamo contrari ad attribuire all'ispettorato agrario provinciale, anziché al giudice, la facoltà di decidere con un parere non motivato e non impugnabile nel merito nell'ipotesi di affitto con l'imprenditore non coltivatore diretto, quando l'una o l'altra delle due parti voglia opporsi ai miglioramenti divisati dalla controparte (è il caso del secondo comma dell'articolo 11 in esame).

Sempre a proposito dell'articolo 11, nel contrasto tra locatore e affittuario non conduttore circa l'opportunità dei miglioramenti, spetterebbe all'ispettorato agrario provinciale di indicare la durata dell'ammortamento, senza che il legislatore si prenda cura di fissare i criteri ed i principi direttivi per l'esercizio di una facoltà affidata all'esecutivo. Ecco perché prima parlavamo di indeterminatezza normativa, che può, nella fattispecie, svuotare la competenza del giudice cui viene demandato, ove manchi l'accordo delle parti, di decidere sull'indennità che spetta all'affittuario, il quale ha eseguito i miglioramenti, in corrispondenza al valore conseguito dal fondo e sussistente — come dice l'articolo 15 ai commi due e tre, di cui poi parleremo — alla fine dell'affitto. Tale sussistenza — e lo dico per inciso — dipende per gran parte dalle quote di ammortamento non ancora esaurite. Perciò, se l'ispettorato agrario, nella sua insindacabile discrezionalità, avrà previsto un ammortamento eccessivamente diluito nel tempo, questa sua decisione per quanto arbitraria condiziona il giudizio della sezione specializzata che deve stabilire l'ammontare dell'indennizzo.

Ecco dunque, onorevoli colleghi, talune ragioni particolari, a prescindere dalle considerazioni generali fatte all'inizio, che ci sollecitano al voto contrario anche su questa norma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Su iniziativa di ciascuna delle parti contraenti potranno essere apportati al fondo affittato quei miglioramenti che — senza alterare l'ordinamento produttivo del fondo — siano utili per il fondo stesso e per la produzione.

Nel caso in cui le parti non siano d'accordo nel giudicare utile la proposta di miglioramento, la parte interessata potrà presentare istanza per la relativa autorizzazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, previa comunicazione per iscritto all'altra parte.

Nell'istanza di cui al comma precedente dovranno essere descritte le opere da eseguire, i tempi di esecuzione, la spesa prevista, l'eventuale mutuo da contrarre e la relativa durata di ammortamento.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura — dopo aver sentito le parti interessate — provvederà sull'istanza entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, esprimendo il suo giudizio sull'utilità dell'iniziativa e sulla congruità della spesa; nell'esprimere tale giudizio l'ispettorato dovrà tenere conto, oltre che dello stato del fondo affittato, anche dell'utilità dell'iniziativa stessa ai fini dell'evoluzione dell'economia agricola provinciale, da inquadrare nelle direttive della programmazione nazionale ed europea.

Contro la decisione dell'ispettorato provinciale, la parte interessata potrà proporre reclamo, che ha effetto sospensivo, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa, all'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale provvederà, tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente, entro 30 giorni, dopo aver sentito le parti interessate. Il provvedimento dell'ispettorato compartimentale è definitivo.

11. 2. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al secondo comma, dopo le parole: emettere parere, aggiungere la parola: motivato.

11. 3. Cassandro, Bignardi, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al secondo comma sopprimere le parole: indicando la durata di ammortamento della spesa e.

11. 4. Cantalupo, Bignardi, Cassandro, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Ai fini del parere di cui al comma precedente l'ispettorato agrario deve valutare se i miglioramenti proposti sono di utilità per la produzione o indispensabili per la permanenza delle famiglie coltivatrici.

11. 5. Ferioli, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, il primo dei nostri emendamenti, l'emendamento Bignardi 11. 2, che propone la completa sostituzione dell'articolo 11, fa rientrare l'articolo nella logica di tutta la legge, se logica vi può essere. Ad ogni modo, il testo da noi proposto ci sembra più chiaro e maggiormente articolato rispetto al testo sottoposto al nostro esame. Faccio particolarmente notare la posizione di maggior parità procedurale tra i due soggetti nel rapporto di affitto in caso di miglioramenti. Faccio notare anche che, secondo il nostro testo, nell'istanza diretta all'ispettorato dovranno essere descritte non solo le opere da eseguire ma anche i tempi di esecuzione, la spesa prevista, l'eventuale mutuo da contrarre e la relativa durata di ammortamento. Questi elementi sembrano a noi molto importanti nella dinamica dell'articolo ed è per questo motivo che raccomandiamo l'emendamento all'attenzione e all'approvazione della Camera.

Per la sua chiarezza, l'emendamento Cassandro 11. 3 non richiede una particolare illustrazione.

Con il successivo emendamento Cantalupo 11. 4, proponiamo di sopprimere le parole: « indicando la durata di ammortamento della spesa e ». Infatti mentre sembra giusto che, in caso di miglioramenti proposti dalle parti, l'ispettorato agrario si pronunci sugli stessi, sembra invece arbitrario e contrastante con la libera volontà delle parti in materia di obbligazioni che l'ispettorato stabilisca di arbitrio la durata di ammortamento della spesa relativa. Infatti, anche in caso di con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

trasto sulla durata dell'ammortamento, le parti potrebbero sempre, senza difficoltà, ricorrere alle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, evitando così di lasciare all'arbitrio di un organo amministrativo una decisione destinata ad incidere profondamente sui loro rapporti.

L'emendamento Ferioli 11.5 non ha bisogno di particolare illustrazione e pertanto non mi dilungo su di esso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: indicando, aggiungere le parole: l'utilità e la congruità dei miglioramenti.

11. 6.

Padula, Ceruti.

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA, Relatore per la maggioranza. Questo emendamento tende a dare una maggiore chiarezza e precisione all'articolo 11, ponendo gli ispettorati agrari provinciali in condizione di emettere il loro parere, che sicuramente dovrà essere motivato, sulla base di una valutazione della utilità e della congruità dei miglioramenti.

La norma va valutata in relazione all'articolo 14, laddove si parla di miglioramenti che possono essere compiuti anche dal coltivatore diretto.

Pare implicito che a questi miglioramenti non dovrebbe conseguire l'automatica applicazione di tutte le norme sulla proroga, e via dicendo. Si propone pertanto che gli ispettorati agrari, nel momento in cui esprimono il loro parere, debbano pronunziarsi anche sull'entità del miglioramento, ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Non tutti i miglioramenti, e tanto meno quelli di modestissima portata, possono infatti comportare la conseguenza della proroga automatica dodecennale del contratto, bensì solo quelli che abbiano una rilevante consistenza e implicino, proprio per il loro ammontare e per lo sfruttamento delle migliorie, un lungo periodo di permanenza dell'affittuario sul fondo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I termini sopra fissati decorrono dalla data della concessione dell'assenso ministeriale alla concessione di sussidi o mutui per il compimento di dette migliorie.

11. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. L'emendamento da me presentato tende a rendere meglio operante la legge. Siamo infatti in tema di politica agraria e, come è noto, numerose sono le leggi che stabiliscono interventi o contributi dello Stato, sia a fondo perduto, sia a titolo di concessione di mutui, per l'effettuazione di migliorie fondiari, per l'acquisto di macchine, attrezzature e così via.

L'esame di queste richieste richiede un certo periodo di tempo e le complesse procedure burocratiche determinano ritardi talora sensibili nell'erogazione dei contributi. Quel che è più grave, talvolta gli uffici competenti esprimono parere favorevole ma mancano i fondi necessari al finanziamento.

In queste norme di legge è generalmente contenuto il principio secondo il quale, per avere diritto al sussidio, è necessario che la opera non sia completata, in quanto, se lo fosse, l'interessato non avrebbe diritto né al sussidio né al mutuo.

Tenuto conto di tale orientamento generale della nostra legislazione, l'emendamento da me proposto tende a far sì che i termini indicati dall'articolo 11 decorrano dal momento in cui sia stata perfezionata la pratica di mutuo o di sussidio a fondo perduto, i quali interventi, naturalmente, possono evitare che lo affittuario sia gravato eccessivamente da spese. Pertanto, se queste opere verranno eseguite dall'affittuario senza che questa norma sia stata rispettata, il proprietario sarà costretto a pagare integralmente le spese per questi miglioramenti, mentre essi potrebbero essere pagati o totalmente o in parte attraverso i sussidi e i mutui agevolati.

Perciò mi sembra necessario l'accoglimento del mio emendamento, per evitare che si creino situazioni tali per cui l'affittuario e lo stesso proprietario vengano inutilmente danneggiati, nonostante che lo Stato sia disposto ad intervenire con il suo sussidio e con la sua garanzia di mutuo per permettere ed agevolare l'esecuzione di queste opere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

PADULA, Relatore per la maggioranza. Sono contrario all'emendamento Bignardi 11. 2, che modifica radicalmente il sistema dei miglioramenti, per le considerazioni già fatte

a proposito dell'articolo 10 dal collega Ceruti. Noi riteniamo che la legge debba essere esplicitamente imperniata sul riconoscimento del carattere di autonomia imprenditoriale dell'affittuario e che questa esigenza prevalga su aspetti anche secondari di tutela delle rispettive posizioni. Sono contrario anche allo emendamento Cassandro 11. 3, in quanto lo riteniamo superfluo. Invito anzi i presentatori a ritirarlo per evitare che una sua eventuale reiezione da parte della Camera possa pregiudicare la soluzione dei problemi da esso sollevati. Noi riteniamo infatti pacifico che il parere degli ispettorati agrari provinciali debba essere motivato. Ripeto, comunque, che lo insistere su questo emendamento potrebbe portare, in caso di sua reiezione, al formarsi di orientamenti giurisprudenziali pericolosi. In ogni caso si deve tener presente che, qualora il parere non fosse motivato, esso sarebbe certamente censurabile in sede di controllo di legittimità.

Parere contrario anche all'emendamento Cantalupo 11. 4, con cui si propone di abolire l'indicazione della durata di ammortamento della spesa, perché ci pare che questo sia uno dei punti importanti del parere, soprattutto ove si pensi che, in tema di miglioramenti ai fabbricati rurali di abitazione, la legge attribuisce all'affittuario il potere di ritenere sulle quote di affitto le spese derivanti dai miglioramenti apportati alla casa. È importante, quindi, che in sede di parere l'ispettorato indichi qual è la quota annua di affitto che può essere trattenuta dall'affittuario per compiere le opere relative all'abitazione. Sono contrario anche all'emendamento Ferioli 11. 5 in quanto esso subordina il parere dell'ispettorato alla indispensabilità della permanenza delle famiglie coltivatrici sul fondo. Noi riteniamo che il criterio dei miglioramenti non debba essere quello di trattenere le famiglie sul fondo, bensì quello di potenziarne le possibilità imprenditoriali.

Sono contrario altresì all'emendamento Tozzi Condizi 11. 1 perché, se accettato, praticamente esso paralizzerebbe il meccanismo dei miglioramenti fino a quando non fosse scattato il meccanismo della concessione del contributo ministeriale che sappiamo essere di lunga e difficile acquisizione. (*Interruzione del deputato Tozzi Condizi*). Poiché l'affittuario si fa rimborsare dal proprietario l'aumento di valore derivante dal miglioramento soltanto alla fine del rapporto, la posizione del proprietario stesso da questo punto di vista è ininfluente, perché esso, qualora intenda eseguire in proprio i miglioramenti, ha la possi-

bilità di farlo una volta che vi sia stato inviolato dall'affittuario.

Naturalmente esprimo parere favorevole, a titolo personale, all'emendamento 11. 6 presentato da me e dal collega Ceruti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento Padula 11. 6, per il quale si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 11. 2 e gli emendamenti Cassandro 11. 3 e Ferioli 11. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 11. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condizi, mantiene il suo emendamento 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TOZZI CONDIZI. Sì, signor Presidente.

La Camera approva l'articolo 11 nel testo del Senato, avendo respinto gli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

FINELLI, *Segretario*, legge:

« Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale.

In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, let-

tera a) e articolo 3, lettera c), nonché dalla legge 13 giugno 1961, n. 527.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreché sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, di fronte alla smobilitazione, mi pare, anche psicologica che si avverte nel gruppo della democrazia cristiana, che pur ieri per bocca del suo presidente si era quanto meno impegnato ad una revisione e ad una modifica migliorativa della legge, ritengo doverosa una breve premessa.

Il gruppo del MSI conviene sulla opportunità di rivedere la normativa vigente in materia di miglioramenti per riconoscere un maggior potere di iniziativa all'affittuario. Quando però si pretende di far leva su questo capitolo della riforma per vanarne i meriti, bisogna allora considerare attentamente nelle loro finalità e nelle loro conseguenze tutte le disposizioni che ad un esame anche superficiale appaiono quanto meno anomale: anomale rispetto alla nostra carta costituzionale, ma anomale indubbiamente anche rispetto al diritto positivo degli altri paesi comunitari nonché alle direttive *de iure condendo* che si vanno elaborando da parte degli organi della CEE, come è appunto anomalo l'articolo 12 che ora stiamo esaminando.

Noi siamo convinti che nel regime di proroga a tempo indeterminato che perdura da oltre 20 anni in Italia risieda la principale causa del trattenuto ritmo dei miglioramenti nei terreni in regime di affitto a coltivatore diretto.

A nostro parere, infatti, è stato fiaccato l'interesse del proprietario a fare investimenti e, d'altra parte, la mancanza di una durata certa non favorisce gli affittuari nei loro difficili rapporti con le banche nel caso in cui essi necessitino di credito per realizzare le loro iniziative di miglioramento.

Né l'una né l'altra di queste due questioni di fondo verrà meno con la riforma in progetto. Si rafforzerà anzi l'atteggiamento prudentiale dei locatori, ed ha ragione il rappresentante di parte socialdemocratica quando dice — come ha detto ieri sera — che assisteremo tra pochi giorni a circa mezzo milione di disdette di contratti di affitto in Italia.

Questo atteggiamento prudentiale verrà poi certamente condiviso anche dai concedenti di terreni a mezzadria, minacciati dal dover subire la trasformazione dei contratti di colonia in affitto, come è stato proposto dalla sinistra democristiana con norme che sono assolutamente improponibili, per cui la paralisi delle migliorie si estenderà anche alle superfici interessate da rapporti agrari di natura diversa dall'affitto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

MENICACCI. Né acquisteranno maggior credito, e quindi maggiore possibilità di iniziativa, gli affittuari conduttori, nonostante la garanzia di una proroga per 12 anni, come è previsto nell'articolo 12 del progetto di legge in esame.

Quest'ultima proroga sarà infatti per gran parte neutralizzata, ai fini del credito, dalla facoltà, riconosciuta all'affittuario che esegue i miglioramenti, di cedere il contratto in suddivisione fra tutti i componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, fino agli affini di secondo grado.

Questo è previsto nei commi terzo e quarto dell'articolo 12. È a tutti palese, infatti, che la cessione in suddivisione del contratto di affitto può avere fini del tutto estranei alla buona conduzione del fondo, in vista di un diritto di affrancazione e dell'insorgere di aspettative successive nei congiunti dell'affittuario diretto-coltivatore. Inoltre, la preoccupazione di largheggiare a favore degli affittuari coltivatori diretti che eseguono miglioramenti sul fondo ha indotto i fautori della riforma a disporre una misura, a nostro parere, pienamente assurda. Infatti, al secondo comma dell'articolo 12 si stabilisce che l'affittanza dura anche se il potere viene acquistato da terzi con contributi concessi dallo Stato, e ciò in deroga alle leggi speciali che prevedono tali contributi.

Perché mai lo Stato dovrebbe pagare allora, in questi casi, un contributo per agevolare un acquisto di terra, ai fini migliorativi della proprietà contadina, se quella terra deve restare nella disponibilità dell'affittuario per

un tempo indeterminato? Sarebbe più ragionevole una soluzione in sede amministrativa, con opportune istruzioni agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura, perché il parere che devono dare sia negativo ogni qualvolta sui terreni che si vorrebbero acquistare con il contributo dello Stato perduri il vincolo della proroga legale, oppure sia sorto quello, che ora è stato proposto, della proroga di dodici anni, in conseguenza di miglioramenti eseguiti dall'affittuario con il consenso del locatore o con la procedura di autorizzazione che fa capo all'ispettorato agrario.

Qualora, infatti — recita il primo comma dell'articolo 12 — l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, il contratto d'affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore a dodici anni e questa proroga diviene operante, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, qualunque sia l'importanza dei miglioramenti eseguiti a spese dell'affittuario, qualunque sia l'utilità per il fondo, qualunque sia la durata degli effetti positivi provocati. Una sola condizione è richiesta: se manca il consenso del locatore, l'affittuario deve poter contare sul parere favorevole non motivato dell'ispettorato agrario provinciale, in quanto è richiesto che i miglioramenti siano corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo della zona. Infatti, secondo il successivo articolo 24, per stabilire se l'affittuario può essere considerato coltivatore diretto agli affetti del computo del fabbisogno delle giornate lavorative del fondo, si deve tenere conto anche dell'impiego di macchine agricole; inoltre, sempre secondo il suddetto articolo, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Se poi l'affittuario è coltivatore diretto — nella dizione più lata ora proposta, che può estendersi alla stragrande maggioranza degli affittuari — non è neppure necessario che lo ispettorato agrario dia il suo parere, perché può bastare il suo silenzio a far cadere il ricorso opposto dal proprietario. Lo dice l'articolo 14 della proposta di legge, là dove si afferma che se l'ispettorato agrario provinciale non si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, questo si intende respinto definitivamente. È quindi impossibile, onorevoli colleghi, che i miglioramenti non siano di alcuna obiettiva utilità, che non rechino una maggiore capacità produttiva, secondo il razionale sfruttamento del suolo.

Al riguardo mi sia consentito richiamare l'articolo 44 della nostra Carta costituzionale,

laddove si afferma: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire più equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ... ». Ciò nondimeno, se l'affittuario o i suoi familiari, o eventuali cessionari dell'affitto, alla scadenza di ogni dieci anni attuano migliorie anche modeste (e per inciso dico che è possibile che le migliorie siano assai modeste, equiparabili a quelle che l'affittuario coltivatore diretto può attuare anche senza il consenso del proprietario e senza avviare la procedura di autorizzazione: infatti, indipendentemente dalla importanza e dalla validità dei miglioramenti, è la procedura di autorizzazione promossa dall'affittuario a schiudere la possibilità della proroga di dodici anni) il locatore sarà messo nelle condizioni di perdere definitivamente la disponibilità del fondo. In questo caso, infatti, viene meno anche la possibilità delle eccezioni che gli sono riconosciute rispetto alla proroga legale stabilita per gli affittuari diretti coltivatori: mi riferisco all'articolo 4 della legge n. 157 del 5 aprile 1945, e successive modificazioni.

Una norma come quella che noi ci accingiamo ad introdurre nella legislazione italiana, onorevoli colleghi, non esiste in alcun paese, tanto meno in Francia, in cui è stata approvata una legge in materia di affittanza agraria in epoca relativamente recente; infatti oltr'Alpe l'effetto del rinnovo automatico del rapporto di nove in nove anni è di riproporre il contratto *ex novo* e in ogni caso restano valide le eccezioni che il locatore può far valere contro la rinnovazione.

In conclusione, la proroga legale di dodici anni proposta con questo articolo 12 può diventare un espediente pratico di agevole utilizzazione per spogliare di fatto un proprietario dei suoi diritti, anche se l'affittuario non ha alcun merito ai fini del miglioramento produttivo. Questo ci pare anticostituzionale, antieconomico, demagogico e niente altro.

Non possiamo non cogliere l'occasione, nel chiudere questo intervento sull'articolo 12, per chiedere come possa l'attuale Governo trascurare di prendere anche su questo punto una posizione netta e coraggiosa, responsabile, dignitosa, coerente con le sue scelte e i suoi impegni programmatici. Noi condanniamo l'atteggiamento agnostico assunto dal Governo che è cagione di equivoco, che è dimostrazione di irresponsabilità, di incapacità a guidare la nazione e a risolvere i suoi problemi essenziali. Il Governo è agnostico

su molte leggi di primaria importanza: lo è stato sul problema del divorzio, che è stato messo in corsa assieme al « decretone »; lo è di nuovo per questa proposta di legge che è venuta fuori, tra l'altro, con il parere contrario, decisamente contrario, dei precedenti ministri dell'agricoltura.

È anche per queste ragioni politiche che noi confermiamo il nostro voto contrario a tutta la legge e in particolare all'articolo 12, che ho testé esaminato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al primo comma, sopprimere le parole: non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed.

12. 3. Cassandro, Bignardi, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al primo comma, dopo la parola: prorogato, aggiungere le parole: per una sola volta.

12. 4. Cantalupo, Bignardi, Cassandro, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

Al primo comma, sostituire le parole: per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale, con le parole: fino alla fine dell'anno agrario entro il quale le spese per i miglioramenti stessi debbono essere ammortizzate, secondo il piano d'ammortamento concordato tra le parti e, comunque, per un periodo non superiore ad anni tre.

12. 5. Ferioli, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Siamo sempre nell'ambito di quei principi cui si riferiscono i nostri emendamenti e che noi abbiamo criticato a proposito del primo articolo di questo capo.

Per giustificare il mio emendamento 12. 2, soppressivo dell'intero articolo 12, vorrei solo aggiungere questo argomento: considerare ai fini della presente legge componenti della famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi, significa introdurre un criterio di famiglia, completamente estraneo a quella che è la restante disciplina legislativa e, vorrei dire, la stessa concezione filosofica di famiglia. Anche il senso comune, del resto, attribuisce al termine « famiglia » un significato ben preciso, e ritiene essenziale ai fini della delimitazione del concetto l'elemento della convivenza, da cui scaturisce quell'*affectio societatis*, quell'*affectio familiaris* per cui appunto si estendono ai membri della famiglia determinate norme anche in materia di contratti agrari.

Gli emendamenti Cassandro 12. 3, Cantalupo 12. 4 e Ferioli 12. 5, sono evidentemente emendamenti subordinati, che si propongono di modificare parzialmente l'articolo 12. L'emendamento 12. 4 dispone che la proroga deve farsi valere per una volta sola e l'emendamento 12. 5 intende precisare meglio il regime del contratto prorogabile. In complesso raccomando l'approvazione di questi emendamenti ai colleghi della Camera.

Non posso non concludere questa breve illustrazione con una considerazione: vale ancora la pena di cercare di appellarsi alla logica, al buon senso, al buon diritto, alla giustizia, all'equità, di fronte ad una Camera in cui il gruppo della democrazia cristiana ha già alzato bandiera bianca? Infatti, dopo aver ripetutamente affermato che intendeva battersi per un miglioramento di questa legge, che intendeva rinviarla al Senato per una riconsiderazione, la democrazia cristiana, dopo la sconfitta in aula di ieri, anziché cercare di rimediare, ha mostrato uno spirito di resa di fronte all'esito delle ripetute votazioni. Ora io credo che sia doveroso contrastare da parte liberale questo spirito di resa. Ci sono ancora parti importanti del provvedimento che meritano attenta considerazione e meditazione da parte della Camera. La grossa questione dei miglioramenti non è ancora esaurita. Tra poco si presenterà il problema del complesso degli emendamenti all'articolo 16, articolo che solleva una grossa questione di principio. Rivolgo quindi un appello ai colleghi democristiani e socialdemocratici perché, se le loro intenzioni di modificare sostanzialmente il testo del progetto sono effettive e non meramente tattiche, per gettare un po' di fumo negli occhi degli interessati, cessi da parte

loro questo atteggiamento di rassegnazione e si torni alle votazioni, ai pronunciamenti, alle affermazioni di principi, o allo spirito che ha animato la parte iniziale della discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, salvo che il locatore paghi all'affittuario gli effettivi miglioramenti apportati al fondo.

In caso di controversia spetterà alla sezione specializzata agraria presso il tribunale determinare il corrispettivo dovuto per i miglioramenti stessi.

12. 10.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, l'articolo 12 merita una particolare riflessione perché esso prevede che l'affittuario, qualora abbia eseguito dei miglioramenti, ha diritto alla proroga e alla cessione a uno o addirittura a più componenti della famiglia; e abbiamo già sentito che cosa s'intende in questa legge per famiglia. Ora, dato che è pacifico che l'affittuario ha sempre facoltà di apportare miglioramenti, tanto più che a lui sono riservati i relativi contributi ai sensi dell'articolo 13 di questa proposta di legge, ne consegue necessariamente — e credo che su questo tutti i colleghi siano d'accordo — che egli fruirà di una proroga continua. Cioè l'affittuario ha costantemente la possibilità di ottenere la proroga o la cessione a uno o più componenti della famiglia, i quali hanno a loro volta il diritto di cedere ad altri componenti della stessa famiglia, intendendo per famiglia, ai fini dell'articolo 12, un concetto del tutto nuovo.

Ora, onorevoli colleghi, la gran parte dei concedenti sono dei piccoli proprietari ai quali i proventi dei terreni non bastano per poter vivere: sicché essi sono costretti ad andare a lavorare in fabbrica o ad emigrare all'estero per mantenere la famiglia o a cedere in affitto ad un più grosso agricoltore che ha un fondo attiguo i loro terreni. Questa è la realtà che si registra nelle campagne di tutta l'Italia, e che non può essere ignorata se non si vuole votare ciecamente determinate leggi.

Che cosa succede adesso? Che abbiamo una incetta di affitti da parte di determinati agricoltori, che potranno cedere queste terre a uno o più componenti della loro famiglia, inteso questo concetto in senso estremamente lato, davvero particolare.

Io mi rimetto al vostro sereno ed obiettivo giudizio e domando se tutto questo è davvero giusto e accettabile.

Purtroppo le votazioni sono tutte scontate, perché i banchi di questa Assemblea sono vuoti in un settore e sono pieni in un altro. Sicché inutilmente si propongono le cose più logiche e più obiettive, giacché nessuna proposta passa, non passano neanche gli emendamenti dei relatori! Non passa più niente in questa Camera, purtroppo! Questa è la grande verità. C'è un disarmo totale e di questo disarmo totale tutti si rendono conto: quelli della maggioranza che si è formata su questa legge e quelli della minoranza che subiscono questa legge.

Onorevoli colleghi, io non ho contratti di affitto da difendere, e quindi sono in condizioni di considerare il problema obiettivamente: ebbene non mi sembra giusto togliere la terra a coloro che l'hanno lavorata o che magari l'hanno ereditata quando il pezzo di terra non è sufficiente alla loro esistenza. Questo è infatti lo spirito della norma che vi apprestate a votare: il più grosso ha la possibilità di togliere il pezzo di terra al più piccolo. Mi ripugna approvare una norma di questo genere e mi ripugna approvarla anche sotto il profilo giuridico, perché qui si sta snaturando la stessa nozione di contratto di affitto. Quando abbiamo fatto l'università ci hanno insegnato che il contratto di affitto è un contratto *intuitu personae*: qui invece si prevede la cessione a uno o più familiari del contratto nonché la facoltà di subconcessioni. E questo lo chiamate ancora contratto di affitto? Chiamiamolo con il nome vero, chiamiamolo con il nome che effettivamente gli spetta, non parliamo di proroga del contratto di affitto.

Il mio emendamento instaura un sistema che mi sembra più equo, disponendo che: « qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14 non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 » (e fin qui il mio testo è conforme a quello approvato dal Senato) « salvo che il locatore paghi all'affittuario gli effettivi miglioramenti apportati al fondo ». Mi sembra che ciò che si chiede sia veramente poco. Il

secondo comma dell'emendamento è così formulato: « In caso di controversia spetterà alla sezione specializzata agraria presso il tribunale determinare il corrispettivo dovuto per i miglioramenti stessi ».

Chiedo che il mio emendamento sia votato per divisione, comma per comma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: per un periodo, fino alla fine del comma, con le parole: fino a che il proprietario non abbia pagato all'affittuario le spese sostenute ed i relativi interessi.

Sopprimere gli altri tre commi.

12. 1.

Tozzi Condivi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei dire che le argomentazioni a sostegno del mio emendamento sono già state svolte: ma poiché si è detto che la democrazia cristiana ha alzato bandiera bianca, parlo per dire che essa non ha alzato alcuna bandiera. In secondo luogo, parlo per dire che non sempre la maggioranza ha ragione: talvolta essa impone una volontà del numero, ma non sovverte i principi di diritto e di equità che contro di essa si elevano.

CARADONNA. Ma è fatta con i voti democristiani, la maggioranza con i comunisti!

TOZZI CONDIVI. Il primo comma dell'articolo 12 stabilisce una pena, che non è la pena dell'impiccagione, ma è la pena del diritto di ritenzione: un diritto che opera di fatto immediatamente, senza possibilità di sanatoria. Colui che ha fatto determinate migliorie, non si contenta del rimborso delle spese e degli interessi, né, eventualmente, del maggior valore, ma ritiene di dover rimanere in possesso del terreno per 12 anni. Se la spesa è stata di mille lire o di un milione, ha sempre il diritto di rimanere per 12 anni nel fondo. Io propongo che nel primo comma, le parole da: « per un periodo » siano sostituite con le altre: « fino a che il proprietario non abbia pagato all'affittuario le spese sostenute e i relativi interessi ». Con questa norma non avremmo più una clausola di ritenzione ingiusta, non avremmo più una

clausola di condanna ingiusta senza discriminazione, senza gradualità, senza possibilità di sapere fino a che punto la spesa dia diritto a 12 anni di ritenzione. Anche nel codice penale vi è differenza di sanzione se si ruba una piccola cosa o una grande. Qui, invece, la sanzione è sempre di 12 anni, e mi è stato detto che questi 12 anni possono essere prorogati e che, quando sono stati fatti i lavori di miglioria anche per poche lire, ogni legge sospende la sua attività e non è più possibile ritirare il contratto di affitto, in quanto il proprietario ha interesse e volontà di condurre il fondo direttamente. Non si ha diritto di trasformare la conduzione del fondo, perché esso deve rimanere per 12 anni. Questi 12 anni non sono soltanto a favore dell'affittuario che ha fatto il contratto, ma anche di quelle persone alle quali il fondo passa per eredità. Oggi che la famiglia è così fluttuante, a causa del divorzio, non sappiamo fino a che punto si potranno estendere queste concessioni e successioni. In pratica vi sarà la possibilità di passarsi il contratto di generazione in generazione e di porre in essere delle subconcessioni, conseguendo vantaggi puramente speculativi. Cioè si speculerà ancora una volta a danno della proprietà, si eserciterà ancora una volta la rapina a carico di quei proprietari che (come giustamente l'onorevole Riz ha detto e come ho già detto altre volte) non sono proprietari esosi. In questi giorni sono arrivate migliaia di lettere di coltivatori che dimostrano, in base alla loro reale situazione, quale sia l'iniquità di questa legge e come questa rapina si eserciti non solo a danno di eventuali grandi proprietari, ma specialmente a carico dei piccoli e modesti proprietari, che non sanno difendersi. I grandi proprietari sapranno difendersi anche con questa legge, i piccoli proprietari saranno schiacciati.

Ecco perché ieri, mentre si accennava a queste cose e si affermava che si apriva una lotta nuova nelle campagne, si è detto dall'onorevole Marras: « Ebbene, giustamente! ». Questo è il fine che voi vi proponete: distruggere la pace nelle campagne. Ve lo proponete nel cinquantesimo anno di vita del partito comunista, voi che avete regalato qualche cosa in questi cinquanta anni. Ma ricordatevi che oggi ricorre il quarantanovesimo anno e un altr'anno sarà il cinquantesimo. Esso sarà il frutto della vostra violenza, della vostra cecità, della vostra dittatura! Voi seminate tempesta e la raccoglierete! Purtroppo la dovremo raccogliere anche noi. Ci saranno alcuni di voi che trarranno dalla

naftalina il nuovo cappotto d'ordinanza e il nuovo fez. Noi non li abbiamo mai indossati! Noi non vogliamo la dittatura, non vogliamo la violenza, non vogliamo la lotta: vogliamo una pace fondata sulla giustizia e sulla carità! Questo è lo scopo che ci proponiamo tentando di modificare questa legge che voi avete voluto, questa legge che voi avete cercato di portare fino all'exasperazione nell'intento di distruggere quanto ancora rimane in Italia di democrazia e di libertà. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: senza frazionamento dell'unità produttiva.

12. 11. **Ceruti, Padula.**

CERUTI, Relatore per la maggioranza. Rinnuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: sempreché il concedente non provveda all'immediato pagamento della intera indennità di liquidazione dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario.

12. 6. **Mazzarino, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Sopprimere il secondo comma.

12. 7. **Cottone, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

Al terzo comma, sostituire le parole: ad uno o più componenti, con le parole: ad un componente.

12. 8. **Giomo, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

All'ultimo comma, sopprimere le parole: anche se non conviventi.

12. 9. **Monaco, Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Le riserve da me espresse poc'anzi sullo strano concetto di famiglia accolto dall'ultimo comma dell'articolo 12 sono state pienamente confermate dalle acute e meditate osservazioni del collega Riz; questa è la migliore giustificazione dell'emendamento Monaco 12. 9, che è l'ultimo dei nostri emendamenti all'articolo 12.

Vorrei altresì sottolineare l'importanza dal punto di vista economico dell'emendamento Ceruti 12. 11, che esclude il frazionamento dell'unità produttiva: è questo un canone economico al quale ripetutamente hanno fatto riferimento i documenti comunitari.

Gli altri emendamenti del mio gruppo sono di immediata evidenza e non richiedono particolari illustrazioni.

Non posso però passare sotto silenzio quanto il collega Tozzi Condivi, con una commozione sincera di cui gli do molto cordialmente atto, ha detto riferendosi alla mia affermazione secondo cui su questa legge la democrazia cristiana ha alzato bandiera bianca. Egli ha smentito questa mia affermazione, ma io sono purtroppo in condizione di confermarla. Può darsi che non abbia alzato bandiera bianca l'onorevole Tozzi Condivi. E all'onorevole Tozzi Condivi rivolgo volentieri il saluto del combattente leale ad un altro combattente leale. Ma che la democrazia cristiana, come partito abbia alzato bandiera bianca su questa legge è affermazione incontrovertibile. Si presenta qui un ministro democristiano, il ministro di un partito che si è offerto come guida stabile e sicura del paese, per limitarsi a bisbigliare che « si rimette alla Camera ». E sarebbe questa la guida stabile e sicura offerta dalla democrazia cristiana!

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

PADULA, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti che tendono a limitare la proroga derivante dall'esecuzione dei miglioramenti, perché trattasi di emendamenti contrari allo spirito stesso della legge, che mira appunto a garantire l'affittuario che abbia eseguito dei miglioramenti (il che ovviamente avviene solo nel caso che non vi abbia provveduto il proprietario), stabilendo che il proprietario possa riottenere la disponibilità del fondo solo attraverso il pagamento di una indennità.

In questi casi si ha, direi, la verifica dell'effettiva iniziativa imprenditoriale dell'affittuario e dell'inerzia del proprietario. In que-

sti casi, perciò, la proroga non solo si ritiene funzionale allo sfruttamento dei miglioramenti ma anche in armonia con la priorità dell'impresa rispetto alla proprietà.

Alcuni emendamenti si ricollegano invece agli emendamenti firmati anche dal collega Ceruti e da me, si ricollegano cioè alla preoccupazione di non determinare il frazionamento dell'unità produttiva in caso di cessione del contratto. Questa mi pare una esigenza valida, perché, se dovesse farsi luogo allo spezzettamento dell'azienda agricola attraverso il trasferimento ai parenti, certamente verrebbe contraddetta l'impostazione generale della legge, che tende invece a potenziare le strutture aziendali.

Perciò esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione ovviamente dell'emendamento Ceruti 12. 11.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento Ceruti 12. 11; è contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 12. 2 e gli emendamenti Mazzarino 12. 6, Cottone 12. 7 e Giomo 12. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 12. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente e mi permetto di ricordare che su di esso ho chiesto la votazione per divisione del testo.

PRESIDENTE. Onorevole Cassandro, mantiene il suo emendamento 12. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASSANDRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalupo, mantiene il suo emendamento 12. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANTALUPO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ferioli, mantiene il suo emendamento 12. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FERIOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

La Camera respinge successivamente gli emendamenti Bignardi 12. 2, Riz 12. 10, Cassandro 12. 3, Cantalupo 12. 4, Ferioli 12. 5, Tozzi Condivi 12. 1, Mazzarino 12. 6, Cottone 12. 7 e Giomo 12. 8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ceruti 12. 11, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

AMADEO. Su questo emendamento chiedo la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

AMADEO. Signor Presidente, ritiro la richiesta di scrutinio segreto. *(Commenti).*

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Ceruti 12. 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Voti favorevoli	222
Voti contrari	245

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Aldrovandi
Achilli	Alesi
Alboni	Alessandrini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Alfano	Bini	Ceruti	Elkan
Alini	Biondi	Cesaroni	Erminero
Allegri	Bisaglia	Chinello	Esposito
Allera	Bo	Ciaffi	Evangelisti
Allocca	Bodrato	Ciampaglia	Fasoli
Almirante	Boiardi	Cianca	Felici
Amadei Leonetto	Boldrin	Ciccardini	Ferioli
Amadeo	Boldrini	Cicerone	Ferrari
Amasio	Bologna	Cingari	Ferretti
Amendola	Bonifazi	Cirillo	Ferri Giancarlo
Amodio	Bonomi	Coccia	Fibbi Giulietta
Andreoni	Borra	Cocco Maria	Finelli
Andreotti	Borraccino	Colajanni	Fioret
Anselmi Tina	Bortot	Colombo Vittorino	Fiumanò
Antoniozzi	Bosco	Conte	Flamigni
Ariosto	Botta	Corà	Forlani
Armani	Bottari	Corghi	Fornale
Arnaud	Bozzi	Corona	Fortuna
Arzilli	Brandi	Cortese	Foscarini
Assante	Bressani	Corti	Foschini
Averardi	Brizioli	Cottone	Fracanzani
Avolio	Bruni	Covelli	Frasca
Azimonti	Bucciarelli Ducci	Craxi	Fregonese
Baccalini	Buffone	Cristofori	Fulci
Badaloni Maria	Busetto	Cucchi	Fusaro
Badini Confalonieri	Buzzi	Curti	Galli
Balasso	Cacciatore	Cusumano	Galloni
Baldi	Caiati	D'Alema	Galluzzi
Ballarin	Caiazza	D'Alessio	Gastone
Barberi	Caldoro	Dall'Armellina	Gatto
Barbi	Calveti	D'Angelo	Gessi Nives
Barca	Calvi	D'Arezzo	Giachini
Bardelli	Camba	D'Auria	Giannantoni
Bardotti	Canestrari	de' Cocci	Giannini
Baroni	Canestri	Degan	Giordano
Bartesaghi	Caponi	De Laurentiis	Giovannini
Bartole	Capua	De Leonardis	Girardin
Baslini	Caradonna	Delfino	Giudiceandrea
Bastianelli	Cardia	Della Briotta	Gonella
Battistella	Carenini	De Lorenzo Ferruccio	Gorreri
Beccaria	Cárolì	Demarchi	Granata
Belci	Carra	De Martino	Granzotto
Benedetti	Carrara Sutour	De Marzio	Graziosi
Bensi	Carta	De Pascalis	Greggi
Beragnoli	Caruso	De Ponti	Grimaldi
Berlinguer	Cascio	de Stasio	Guerrini Rodolfo
Bernardi	Cassandro	Di Benedetto	Guglielmino
Bersani	Castelli	Di Giannantonio	Gui
Bertè	Cataldo	Di Leo	Guidi
Bertoldi	Cattanei	Di Lisa	Gullo
Bertucci	Cattaneo Petrini	di Marino	Helper
Biagini	Giannina	Di Mauro	Ianniello
Biagioni	Cattani	di Nardo Ferdinando	Imperiale
Biamonte	Cavaliere	Di Nardo Raffaele	Ingrao
Bianchi Fortunato	Cebrelli	Di Puccio	Iotti Leonilde
Bianchi Gerardo	Cecati	Di Vagno	Iozzelli
Bianco	Ceravolo Domenico	Drago	Jacazzi
Bignardi	Ceravolo Sergio		La Bella

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Lajolo	Micheli Filippo	Preti	Sisto
Lamanna	Micheli Pietro	Protti	Skerk
Lami	Miroglio	Pucci di Barsento	Sorgi
Lattanzio	Misasi	Pucci Ernesto	Spagnoli
Lavagnoli	Mitterdorfer	Quaranta	Specchio
Lenoci	Molè	Querci	Speciale
Lenti	Monaco	Quilleri	Speranza
Leonardi	Monasterio	Racchetti	Spinelli
Lepre	Monsellato	Radi	Spitella
Lettieri	Monti	Raffaelli	Spora
Levi Arian Giorgina	Morelli	Raicich	Squicciarini
Lezzi	Morgana	Rausa	Stella
Libertini	Morvidi	Reale Giuseppe	Storchi
Lima	Mosca	Reggiani	Sulotto
Lizzero	Naheum	Reichlin	Tagliaferri
Lodi Adriana	Nannini	Restivo	Tambroni Armaroli
Lombardi Mauro	Napolitano Francesco	Revelli	Tani
Silvano	Napolitano Giorgio	Riccio	Tantalo
Lombardi Riccardo	Napolitano Luigi	Riz	Tarabini
Longo Luigi	Natali	Romanato	Tedeschi
Longoni	Natta	Romualdi	Tempia Valenta
Loperfido	Niccolai Cesarino	Rosati	Terranova
Lospinoso Severini	Niccolai Giuseppe	Rossinovich	Tocco
Lucchesi	Nicosia	Ruffini	Todros
Macaluso	Nucci	Russo Carlo	Tognoni
Macciocchi Maria	Ognibene	Russo Ferdinando	Toros
Antonietta	Olmini	Sabadini	Tozzi Condivi
Maggioni	Origlia	Sacchi	Traina
Magri	Orilia	Salizzoni	Traversa
Malagodi	Orlandi	Salomone	Tremelloni
Malagugini	Padula	Salvatore	Tripodi Girolamo
Malfatti Francesco	Pagliarani	Salvi	Trombadori
Mancini Antonio	Pajetta Gian Carlo	Sandri	Truzzi
Mancini Giacomo	Pajetta Giuliano	Sangalli	Tuccari
Marchetti	Pandolfi	Sanna	Urso
Mariani	Papa	Santagati	Usvardi
Marino	Pascariello	Santi	Vaghi
Mariotti	Passoni	Sarti	Valeggiani
Marmugi	Patrini	Savio Emanuela	Valiante
Marocco	Pellegrino	Savoldi	Valori
Marotta	Pellicani	Scaglia	Vassalli
Marraccini	Pellizzari	Scaini	Vecchi
Marras	Pennacchini	Scalfari	Vecchiarelli
Martelli	Perdonà	Scarlato	Vecchietti
Martini Maria Eletta	Pezzino	Schiavon	Venturini
Maschiella	Pica	Scianatico	Venturoli
Masciadri	Piccinelli	Scipioni	Vespignani
Mascolo	Pietrobono	Scotoni	Vetrano
Mattarella	Pigni	Scotti	Vianello
Mattarelli	Pirastu	Scutari	Vicentini
Maulini	Piscitello	Sedati	Villa
Mazzarrino	Pisicchio	Semeraro	Vincelli
Mazzola	Pisoni	Senese	Zaffanella
Mengozzi	Pistillo	Sereni	Zamberletti
Menicacci	Pitzalis	Sgarbi Bompani	Zanibelli
Merli	Pochetti	Luciana	Zanti Tondi Carmen
Meucci	Prearo	Sgarlata	Zucchini
Miceli		Sinesio	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Magliano
Amadei Giuseppe	Mancini Vincenzo
Baldani Guerra	Martoni
Barzini	Massari
Bemporad	Merenda
Biaggi	Mezza Maria Vittoria
Bova	Milia
Bucalossi	Moro Dino
Capra	Mussa Ivaldi Vercelli
Cavallari	Napoli
Cervone	Pavone
Cottoni	Pazzaglia
Damico	Raucci
D'Antonio	Re Giuseppina
Del Duca	Rognoni
Fabbri	Romita
Foderaro	Scarascia Mugnozza
Gioia	Scionti
Giomo	Servello
Gitti	Silvestri
Gramegna	Simonacci
Granelli	Taviani
Guerrini Giorgio	Vedovato
Isgro	Verga
Laforgia	Vetrone
La Loggia	Zagari
Lupis	Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Cantalupo	Rumor
Dell'Andro	Russo Vincenzo
Musotto	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene il suo emendamento 12. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

La Camera approva l'articolo 12 nel testo del Senato, avendo respinto l'emendamento Monaco 12. 9.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Poiché abbiamo lavorato intensamente e l'ora è tarda, chiedo che se tutti i gruppi sono d'accordo, il seguito del dibattito venga rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza propone di togliere la seduta, rinviando a domani il seguito del dibattito, una volta esaurito l'esame dell'articolo 13, al quale è stato presentato un solo emendamento. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FINELLI, Segretario, legge:

« Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3 lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi, *con le parole:* Qualora i miglioramenti non siano eseguiti direttamente dal locatore possono essere concessi per la loro esecuzione.

13. 1.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. A nostro avviso i contributi e le altre agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 non debbono essere limitati esclusivamente agli affittuari. È più confacente e coerente alla logica di tutta l'impostazione della legge e di quanto fino ad ora è stato detto sia dal relatore, sia dal Governo, ed è anche più conforme alla parità dei diritti delle due parti contraenti, prevedere che il diritto di percepire eventuali contributi sia esteso non soltanto agli affittuari ma anche ai proprietari. Queste le ragioni del mio emendamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 13 ?

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole RIZ, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Voteremo ora l'articolo 13 nel testo del Senato.

DELFINO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.
(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 13 nel testo del Senato.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.
(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	426
Maggioranza	214
Voti favorevoli	321
Voti contrari	105

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Alfano
Achilli	Alini
Alboni	Allegri
Aldrovandi	Allera
Alesi	Almirante
Alessandrini	Amadei Leonetto

Amadeo	Bortot
Amasio	Bosco
Amendola	Botta
Andreoni	Bottari
Andreotti	Bozzi
Anselmi Tina	Bressani
Ariosto	Bruni
Armani	Buffone
Arnaud	Busetto
Arzilli	Buzzi
Assante	Cacciatore
Averardi	Caiazza
Avolio	Caldoro
Azimonti	Calvetti
Baccalini	Calvi
Badaloni Maria	Camba
Badini Confalonieri	Canestrari
Balasso	Canestri
Baldi	Caponi
Ballarin	Capua
Barberi	Cardia
Barbi	Carenini
Barca	Caroli
Bardelli	Carra
Bardotti	Carrara Sutour
Baroni	Carta
Bartesaghi	Caruso
Bartole	Cascio
Baslini	Castelli
Bastianelli	Cataldo
Battistella	Cattanei
Beccaria	Cattaneo Petrini
Belci	Giannina
Benedetti	Cavaliere
Bensi	Cebrelli
Beragnoli	Ceravolo Domenico
Berlinguer	Ceravolo Sergio
Bernardi	Ceruti
Bersani	Cesaroni
Bertè	Chinello
Bertoldi	Ciaffi
Biagini	Ciampaglia
Biagioni	Cianca
Biamonte	Ciccardini
Bianchi Fortunato	Cicerone
Bianchi Gerardo	Cingari
Bianco	Cirillo
Bignardi	Coccia
Bini	Cocco Maria
Bisaglia	Colajanni
Bo	Colombo Vittorino
Bodrato	Conte
Boiardi	Corà
Boldrin	Corghi
Boldrini	Corona
Bonifazi	Corti
Borra	Cottone
Borraccino	Craxi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Cristofori	Gatto	Mancini Antonio	Pellegrino
Cucchi	Gessi Nives	Mancini Giacomo	Pellicani
Cusumano	Giachini	Marchetti	Pellizzari
D'Alema	Giannantoni	Mariani	Pennacchini
D'Alessio	Giannini	Marino	Perdonà
Dall'Armellina	Giordano	Mariotti	Pezzino
D'Angelo	Giovannini	Marmugi	Pica
D'Arezzo	Girardin	Marocco	Piccinelli
D'Auria	Giudiceandrea	Marras	Piccoli
de' Cocci	Gonella	Martelli	Pietrobono
Degan	Gorreri	Martini Maria Eletta	Pigni
De Laurentiis	Granata	Maschiella	Pintus
De Leonardis	Granzotto	Masciadri	Pirastu
Delfino	Graziosi	Mascolo	Piscitello
De Lorenzo Ferruccio	Greggi	Mattarelli	Pisicchio
Demarchi	Grimaldi	Maulini	Pisoni
De Martino	Guerrini Rodolfo	Mazzarrino	Pistillo
De Marzio	Guglielmino	Mazzola	Pochetti
De Pascalis	Gui	Mengozi	Prearo
De Ponti	Guidi	Menicacci	Preti
de Stasio	Helper	Merli	Protti
Di Benedetto	Ianniello	Meucci	Pucci di Barsento
Di Giannantonio	Imperiale	Miceli	Pucci
Di Leo	Ingrao	Micheli Filippo	Quilleri
Di Lisa	Iotti Leonilde	Micheli Pietro	Racchetti
di Marino	Iozzelli	Miroglio	Radi
Di Mauro	Jacazzi	Monaco	Raffaelli
Di Puccio	La Bella	Monasterio	Raicich
Di Vagno	Lajolo	Monsellato	Rausa
Elkan	Lamanna	Monti	Reale Giuseppe
Erminero	Lattanzio	Morelli	Reggiani
Esposito	Lavagnoli	Morgana	Reichlin
Evangelisti	Lenti	Morvidi	Revelli
Fasoli	Leonardi	Mosca	Riccio
Felici	Lettieri	Nahoum	Riz
Ferioli	Levi Arian Giorgina	Nannini	Romanato
Ferrari	Lezzi	Napolitano Giorgio	Romualdi
Ferretti	Libertini	Napolitano Francesco	Rosati
Ferri Giancarlo	Lima	Napolitano Luigi	Rossinovich
Fibbi Giulietta	Lizzero	Natali	Russo Carlo
Finelli	Lobianco	Natta	Russo Ferdinando
Fioret	Lodi Adriana	Niccolai Cesarino	Sabadini
Fiumanò	Lombardi Mauro	Niccolai Giuseppe	Sacchi
Flamigni	Silvano	Nicosia	Salizzoni
Fornale	Lombardi Riccardo	Nucci	Salomone
Fortuna	Longo Luigi	Ognibene	Salvatore
Foscarini	Longoni	Olmini	Salvi
Foschi	Loperfido	Origlia	Sandri
Foschini	Lospinoso Severini	Orilia	Sangalli
Fracanzani	Lucchesi	Padula	Sanna
Frasca	Macaluso	Pagliarani	Santagati
Fregonese	Macciocchi Maria	Pajetta Gian Carlo	Santi
Fulci	Antonietta	Pajetta Giuliano	Sarti
Fusaro	Maggioni	Pandolfi	Savio Emanuela
Galli	Magri	Papa	Savoldi
Galloni	Malagodi	Pascariello	Scaglia
Galluzzi	Malagugini	Patrini	Scaini
Gastone	Malfatti Francesco		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Scarlato	Terranova
Schiavon	Terraroli
Scianatico	Tocco
Scipioni	Todros
Scotoni	Tognoni
Scutari	Toros
Sedati	Tozzi Condivi
Semeraro	Traina
Senese	Traversa
Sereni	Tripodi Girolamo
Sgarbi Bompani	Trombadori
Luciana	Truzzi
Sgarlata	Tuccari
Sinesio	Turnaturi
Sisto	Urso
Skerk	Usvardi
Sorgi	Vaghi
Spadola	Valeggiani
Spagnoli	Valiante
Specchio	Valori
Speciale	Vecchi
Speranza	Vecchiarelli
Spitella	Vecchietti
Squicciarini	Venturini
Stella	Venturoli
Storchi	Vespignani
Sulotto	Vetrano
Tagliaferri	Vianello
Tambroni Armaroli	Vicentini
Tani	Villa
Tantalo	Zaffanella
Tarabini	Zanibelli
Tedeschi	Zanti Tondi Carmen
Tempia Valenta	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Gramegna
Amadei Giuseppe	Granelli
Baldani Guerra	Guerrini Giorgio
Barzini	Isgro
Bemporad	Laforgia
Biaggi	La Loggia
Bova	Lupis
Bucalossi	Magliano
Capra	Mancini Vincenzo
Cavallari	Martoni
Cervone	Massari
Cottoni	Merenda
Damico	Mezza Maria Vittoria
D'Antonio	Milia
Del Duca	Moro Dino
Fabbri	Mussa Ivaldi Vercelli
Foderaro	Napoli
Gioia	Pavone
Giomo	Pazzaglia
Gitti	Rauci

Re Giuseppina	Simonacci
Rognoni	Taviani
Romita	Vedovato
Scarascia Mugnozza	Verga
Scionti	Vetrone
Servello	Zagari
Silvestri	Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Cantalupo	Rumor
Dell'Andro	Russo Vincenzo
Musotto	

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

FINELLI, Segretario, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 27 gennaio 1971, alle 16:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404);

— *Relatori:* Ceruti e Padula, *per la maggioranza;* Sponziello; Bignardi, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

5. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TOCCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli sia noto che gli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario inspiegabilmente non godono della indennità penitenziaria ormai estesa a tutto il personale; che gli insegnanti svolgono la loro quotidiana fatica come ogni altro funzionario, a diretto contatto con i detenuti e, pertanto, esposti a rischi e pericoli di ogni sorta che stanno alla base della indennità in argomento.

Per sapere infine se non ritenga di dover riparare con la sua alta autorità ad una così palese ingiustizia, estendendo la indennità in argomento anche agli insegnanti del ruolo speciale carcerario. (4-15675)

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per esprimere i sentimenti per la più vibrata protesta e per intraprendere ogni possibile iniziativa, affinché il governo brasiliano desista dall'attuazione delle persecuzioni e torture, di cui parla la stampa di tutto il mondo, verso tutti coloro che intendono manifestare le proprie ideologie per una più umana e più libera giustizia sociale.

(4-15676)

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — constatato che gli attuali gravi ribassi nelle quotazioni dei titoli azionari e la conseguente crisi delle borse, minacciano di rendere definitiva la diserzione del piccolo risparmiatore dell'investimento azionario e di ridurre ulteriormente la propensione al risparmio e la dimensione degli investimenti produttivi — quali provvedimenti intendano con urgenza adottare per rianimare il mercato finanziario accrescendo tra l'altro il ruolo degli investitori istituzionali come le compagnie di assicurazioni, i fondi pensioni, i fondi comuni di investimento, ecc.

L'interrogante fa presente, altresì, l'opportunità di procedere al più presto al superamento delle disparità di trattamento fiscale del reddito fisso e del reddito variabile, vero

nodo psicologico che determina la riluttanza verso gli impieghi in valori azionari sottoposti ad un sistema di rilevazione fiscale attualmente più severo di quello per i proventi dei titoli a reddito fisso. (4-15677)

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano disporre per gli indilazionabili lavori di sistemazione del torrente Albula.

L'interrogante fa presente che il torrente Albula è stato spesso causa di alluvioni — l'ultima avvenuta il 15 ottobre 1970 — le quali hanno arrecato notevoli danni alle opere pubbliche e alle attività produttive di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (4-15678)

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli consti che, nonostante la poderosa innovazione dei tradizionali schemi istruttori determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1970, e introduttiva del diritto del difensore ad assistere nella fase istruttoria all'interrogatorio dell'imputato, il vincolo imposto dalla Corte costituzionale viene clamorosamente obliterato in numerose procure della Repubblica, con palese violazione dei diritti della difesa.

Per sapere inoltre se intenda intervenire affinché gli uffici competenti rispettino la volontà del giudice della costituzionalità, ponendo fine così ad arbitrari ed intollerabili abusi; ed in ogni caso perché l'attività processuale delle procure della Repubblica e dei giudici istruttori divenga uniforme in tutto il territorio nazionale. (4-15679)

FRASCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere le ragioni per le quali l'ENEL non ha ancora concesso ai propri dipendenti i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.

L'interrogante fa presente che l'inattuazione di detta legge da parte dell'ENEL ha provocato grave danno a migliaia di dipendenti che attendono la concessione dei benefici che essa prevede per il collocamento in pensione ed a migliaia di altri dipendenti che non hanno potuto godere degli aumenti degli scatti di anzianità previsti dalla legge medesima.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

L'interrogante sollecita, quindi, un deciso e pronto intervento del Ministro che serva a rendere giustizia ad una benemerita categoria di lavoratori ed a far cessare, nel contempo, lo stato di vivo malcontento in essa venutosi a determinare. (4-15680)

FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali ancora non è stata definita la pratica per il vitalizio e per gli altri riconoscimenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante l'ex combattente Pietrini Pietro nato a Casola Lunigiana (Massa) il 29 maggio 1897, ed inclusa negli elenchi del comune di La Spezia, dove l'interessato risiede.

Il ritardo che si riscontra nella attribuzione dei riconoscimenti di cui sopra è tanto più causa di rilievo critico, in quanto il Pietrini è già decorato della croce al merito di guerra. (4-15681)

FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non sono stati concessi né il vitalizio né gli altri benefici previsti dalla legge n. 263 del 1968 all'ex combattente Fantini Angiolo, la cui domanda, inclusa nell'elenco n. 5 al numero progressivo 111 protocollo 12394 del comune di La Spezia, fu inviata in data 1° luglio 1968.

Sarebbe stato doveroso considerare nel condurre la istruttoria della domanda stessa che il Fantini Angiolo ha toccato l'età di 86 anni; sin qui, invece, a sollecitarne la definizione non è valsa nemmeno la doverosa segnalazione compiuta dall'Associazione combattenti e reduci, federazione provinciale di La Spezia. (4-15682)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se saranno finanziati e ripresi i lavori per completare il rifacimento della strada statale n. 439 (Sarzanese-Valdera).

Tale strada infatti è stata risistemata nel tratto da Sabine a Montecerboli; ma rimane da fare il tratto da Montecerboli al confine della provincia di Grosseto (da lì in poi è invece già sistemata), che attraversa soprattutto il territorio del comune di Castelnuovo V. C., ed è in uno stato veramente deplorabile e quasi intransitabile. (4-15683)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quando ver-

rà finanziata la costruzione della nuova chiesa parrocchiale « Cuore Immacolato di Maria » di Procchio, comune di Marciana (Elba), provincia di Livorno, diocesi di Massa Marittima. (4-15684)

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando la Cassa dei depositi e prestiti accoglierà le seguenti richieste di mutui, debitamente istruite, avanzate dal comune di Stazzena (Lucca):

lire 50 milioni, completamento fognatura capoluogo e frazione;

lire 4 milioni, completamento strada Pomeziana - Le Calde;

lire 6.260.000, completamento di vari acquedotti. (4-15685)

BIAMONTE, DI MARINO E CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, premesso:

1) che oltre 200 assegnatari a locazione semplice degli alloggi GESCAL nel rione Mariconda a Salerno nel mentre hanno sempre pagato e continuano regolarmente a pagare l'effettivo canone di locazione dell'alloggio, quale risultante dal bando pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi in questione (poco più di lire 1.400 a vano), si sono invece limitati e si limitano tuttora a pagare provvisoriamente 100 lire a vano anziché le ben oltre 1.600 lire a vano pretese dall'IACP di Salerno per spese di amministrazione e quote di manutenzione ordinaria;

2) che tale comportamento degli assegnatari è pienamente giustificato: a) dalla stridente contraddizione tra la cifra del canone di locazione e quella di quanto preteso dallo IACP per i servizi da esso prestati; b) dal fondatissimo dubbio che i fondi per la manutenzione ordinaria vengano dall'IACP stornati per coprire in parte il suo disavanzo di amministrazione, così come sempre in passato largamente praticato per tutto l'ingente patrimonio di alloggi amministrato dall'istituto, tanto più che trattandosi di alloggi di recente costruzione non sussiste la urgente necessità di lavori manutentivi; c) dalle lungaggini esasperanti con le quali l'IACP, in quanto stazione appaltante, sta provvedendo a eliminare alcune gravi deficienze di costruzione (impianti di riscaldamento, canali di scolo delle acque piovane, condotti fecali, ecc.); d) dal fatto, infine, che per i vecchi alloggi ex INACasa, anche essi amministrati dagli IACP e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

benché abbisognevole di ingenti lavori di manutenzione, le quote vanno fissate in sede ministeriale e comprensive di spese generali; spese di amministrazione, fondo manutenzione ordinaria e anche, addirittura, fondo manutenzione straordinaria, superano di poco, per la III zona nella quale rientra Salerno, le 400 lire mensili;

se egli non ritenga di dover intervenire presso l'IACP di Salerno affinché desista da ogni persecuzione legale nei confronti di questi assegnatari i quali, in vista anche della unificazione funzionale degli enti preposti all'edilizia economica e popolare come da preciso impegno dell'attuale governo e quindi in vista anche, tra l'altro, della unificazione delle spese aggiuntive ai canoni di locazione per gli assegnatari di tutta Italia e di qualunque categoria, si dichiarano nel frattempo ben disposti a pagare la stessa cifra pagata dagli assegnatari dell'ex INA-Casa.

Gli interroganti, da ultimo, fanno presente che con patente illegalità l'IACP ha fatto sottoscrivere agli assegnatari in questione contratti di locazione dove in un'unica cifra e sotto l'unica voce: per canone di locazione, ha conglobato tutto quanto richiesto agli assegnatari, sia cioè il canone di locazione vero e proprio sia l'aggiunta, maggiore del canone, pretesa per i servizi prestati dall'istituto; e che in base a tale originaria illegalità l'istituto ha poi fatto figurare gli assegnatari morosi nei riguardi di un siffatto, illegale, canone globale di locazione.

E che, pertanto, tanto a maggior ragione appare doveroso e urgente un intervento energico del Ministero dei lavori pubblici che valga a far cessare ogni ingiusta e illegale « persecuzione legale » dell'IACP di Salerno nei confronti di questi assegnatari. (4-15686)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è esatto che, nella seduta del 30 dicembre 1970, il Consiglio di amministrazione ha proceduto alla designazione di sei nuovi provveditori, senza neanche procedere, né alla comparazione dei titoli posseduti dai 145 candidati, né alla compilazione delle relative tabelle di scrutinio;

per sapere se è esatto che i sei nominati erano collocati rispettivamente al sesto, al venticinquesimo, al quarantesimo, al settantesimo, al centosettesimo e centoundicesimo posto nella graduatoria;

se è esatto che i sei nuovi provveditori sono particolarmente legati al sottobosco politico di ministri in carica. (4-15687)

CASSANDRO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere —

premesso che la città di Gerignola vanta una tradizione secolare in campo ospedaliero e che le Opere pie riunite ospedali ed ospizi sono al servizio non solo della popolazione di quel comune ma di quella di numerosi altri centri limitrofi sprovvisti di ospedale;

considerato che con decreto n. 5737 del settembre 1970 il medico provinciale di Foggia classificava le Opere pie riunite ospedali ed ospizi quale ospedale generale provinciale —

quali sono i motivi che hanno indotto lo stesso medico provinciale, a distanza di pochi mesi — il 5 gennaio 1971 — a sospendere inopinatamente l'efficacia della precedente classificazione e se non si ravvisi l'urgenza d'intervenire perché si riconosca definitivamente alle Opere pie riunite ospedali ed ospizi la classifica di ospedale generale provinciale, premessa indispensabile per un potenziamento e ammodernamento delle attuali strutture, senza deludere le attese di tutta la popolazione della zona e di una classe di sanitari che, a tutti i livelli, si dedica da anni con abnegazione al servizio ospedaliero.

(4-15688)

BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle direttive che il procuratore generale e il presidente della Corte d'appello di Firenze hanno fatto pervenire, nel giugno 1969, ai capi degli uffici giudiziari di quel distretto chiedendo che venissero impartite alle cancellerie disposizioni intese a sospendere — dal 24 giugno al 30 settembre, e con la sola eccezione dei procedimenti a carattere d'urgenza, in essi compresi quelli con detenuti o per reati prossimi a prescrizione — la comunicazione dell'avviso di deposito delle sentenze ai pubblici ministeri, al dichiarato scopo di permettere ai magistrati del pubblico ministero di usufruire del riposo annuale (pur garantito dal periodo di ferie) e di non aggravare, nel periodo immediatamente preferiale e feriale, il lavoro dei pubblici ministeri rimasti in servizio;

se non ritenga che tali direttive — per nulla giustificate dalla asserita opportunità di assicurare il periodo di riposo, considerata anche la sospensione dei termini processuali tra il 1° agosto e il 15 settembre disposta con legge n. 818 del 1965 — abbiano rappresentato in sostanza una violazione del principio e della posizione di parità delle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

parti nel processo penale e, in particolare, nella fase di impugnazione, per risolversi poi in una sospensione del corso dei procedimenti, tanto più deprecabile quanto più la loro lentezza (con le non rare eccezioni per quanto riguarda processi a carico di lavoratori e di studenti) è al centro delle discussioni sulla crisi della giustizia;

quale applicazione abbiano avuto le direttive in oggetto;

quali indagini intenda disporre e quali iniziative adottare, nell'ambito della sfera di sua competenza, per l'accertamento delle responsabilità connesse alle direttive stesse e la possibile richiesta di apertura di procedimento disciplinare a carico dei responsabili.

(4-15689)

BALLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — tenuto presente che il comune di Chioggia è retto da una gestione commissariale;

rilevato che si è ricorsi a tale gestione dopo una serie di irregolarità, illegalità e manovre dei dirigenti locali della democrazia cristiana e degli amministratori precariamente eletti che hanno impedito il formarsi d'una maggioranza in grado di affrontare coerentemente gli annosi e nuovi problemi irrisolti che angustiano e tormentano quell'importante centro peschereccio e turistico;

considerato che la crisi comunale e il conseguente immobilismo durano da circa otto mesi con grave pregiudizio dell'intera economia locale per cui è auspicabile la presenza e l'impegno d'una amministrazione responsabile di fronte agli elettori —

se sia stato previsto o si intenda predisporre l'inserimento del comune di Chioggia tra quelli in cui si svolgeranno le elezioni nella prossima tornata elettorale di primavera.

(4-15690)

BALLARIN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quanto c'è di vero nelle persistenti voci che circolano a Chioggia, circa un'inchiesta giudiziaria o amministrativa in corso per accertare le responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e dei sindaci della cooperativa ortolani « Coltivatori diretti » in relazione a gravi irregolarità (si parla di « differenze » di 30 milioni !!) nella conduzione economica e finanziaria della cooperativa stessa ed eventualmente per essere messo

a conoscenza dei risultati dell'inchiesta stessa e dei provvedimenti adottati o che si intendono adottare.

(4-15691)

SKERK. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza di una ennesima discriminazione a danno della comunità nazionale slovena in Italia. All'unico quotidiano della stessa, il *Primorski dnevnik*, che si stampa a Trieste, non è pervenuta la notificazione della Corte di Assise di appello di Trieste riguardante la condanna all'ergastolo di tale Benito Loggia macchiatosi di un efferato delitto nei confronti di una slovena, assassinata e sevizata nelle vicinanze di Capodistria, mentre ne è stata disposta la pubblicazione su un altro quotidiano, che si stampa in lingua italiana.

Alla redazione del *Primorski dnevnik* sono pervenute giustificate proteste da parte di lettori, congiunti e conoscenti dei famigliari della vittima, che avrebbero voluto conoscere la sentenza e perciò leggerla nella lingua da loro parlata e conosciuta.

È da segnalare altresì che non si tratta di un fatto isolato, ma di una prassi costante per la quale si vuole rivendicare il diritto al libero arbitrio da parte del giudice per ciò che riguarda tali pubblicazioni.

L'interrogante ebbe occasione di segnalare, tempo addietro, con un'altra interrogazione, della quale attende ancora la risposta, un'altra odiosa discriminazione dello stesso quotidiano da parte della direzione della Banca d'Italia.

Si tratta, insomma, di atti discriminatori tendenti a considerare in maniera inadeguata le libere espressioni di pensiero e d'informazione di una comunità nazionale minoritaria cui la Costituzione repubblicana riconosce con la parità e la tutela dei diritti anche il libero ed ordinato sviluppo, limitato anche da atti di questo genere.

L'interrogante chiede perciò se intenda intervenire presso le autorità competenti per far cessare quest'atteggiamento, a prescindere dall'autonomia del magistrato nelle sue scelte, sottoponendo alla loro attenzione questi inalienabili principi.

(4-15692)

PISCITELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza delle scandalose condizioni igieniche e sanitarie in cui si trova l'ospedale di Siracusa.

I lavoratori e l'opinione pubblica di quella città sono rimasti gravemente turbati in se-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

guito al decesso, ivi avvenuto, di un giovane di 20 anni, Sebastiano Reale, che vi era stato ricoverato, dopo un incidente automobilistico, per ferite non ritenute gravi.

In tale occasione la stampa, oltre a dare notizia di una inchiesta giudiziaria sull'episodio, ha denunciato pubblicamente le spaventose condizioni di disservizio e di sporcizia esistenti in quell'ospedale.

L'interrogante chiede di conoscere se, insieme ad una rigorosa inchiesta, si intendano urgentemente adottare anche i necessari provvedimenti per superare una così allarmante situazione. (4-15693)

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del permanente stato di disoccupazione che colpisce molti lavoratori dei comuni di Chiusdino e Monticiano (Siena);

e per conoscere quali misure intenda adottare per una pronta approvazione del Progetto generale elaborato dal consorzio di rimboschimento fra Stato e amministrazione provinciale di Siena per i comuni suddetti, contribuendo in tal modo ad assicurare un rapido assorbimento di manodopera.

(4-15694)

PISCITELLO, MACALUSO, COLAJANNI, TUCCARI, GRIMALDI, GUGLIELMINO E PEZZINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — a seguito dell'ultimo gravissimo attentato fascista, consumato la sera del 24 gennaio 1971 contro la sezione PCI di Pachino (Siracusa), in cui l'esplosione di una bomba, oltre al danneggiamento del locale, di un'auto in sosta e la rottura dei vetri in molte abitazioni vicine, ha provocato anche il ferimento di tre lavoratori comunisti — quali serie e rigorose misure si intendano finalmente adottare per scoprire e smascherare una vera centrale di provocazione fascista, che, nell'ombra, opera da tempo indisturbata in tutta quella zona, compiendo una serie di attentati contro sedi di partito, amministratori comunali e dirigenti politici antifascisti, da Avola a Noto, da Rosolini a Pachino.

Un gruppetto di delinquenti fascisti ritiene perciò di potere sfidare impunemente, oltre che i partiti democratici, le stesse autorità di pubblica sicurezza.

Le forze dell'ordine per altro finiscono per incoraggiare obiettivamente tali proditorie imprese, quando mostrano tutta la loro

capacità repressiva contro le lotte sociali dei lavoratori, mentre si rivelano poco solerti e addirittura inefficienti nello scoprire e nel colpire la delinquenza fascista.

Gli interroganti chiedono di sapere se, in queste condizioni, sia compito soltanto delle organizzazioni democratiche respingere le provocazioni fasciste, provvedendo direttamente anche alla loro difesa, o non sia soprattutto dovere imprescindibile del Governo, del Ministro dell'interno e delle forze di polizia al servizio dello Stato, assicurare l'ordine repubblicano contro le minacce e il terrorismo fascista. (4-15695)

DEGAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere in quali modi intenda far presente al governo della Guinea il sentimento di diffusa indignazione per l'avvenuta esecuzione in massa di decine di uomini a seguito di una sentenza conclusiva di un processo avvenuto con modalità che non garantivano certo i diritti della difesa.

Pare infatti che, in coerenza con la propria iniziativa all'ONU, il Governo italiano debba far presente in ogni occasione che, indipendentemente dalla gravità dei fatti causali precedenti, la pena di morte non possa particolarmente essere usata come strumento di risoluzione delle controversie politiche o di affermazione dell'autorità di un governo.

(4-15696)

CESARONI E POCHETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto avvenuto a Cave (Roma) e di cui danno notizia i giornali del 26 gennaio 1971, ove il medico condotto dottor Ulisso Guadagni è stato sostituito, con provvedimento dell'amministrazione comunale e del medico provinciale, nelle funzioni di ufficiale sanitario, per: « motivi di opportunità » con altro medico consigliere comunale di Palestrina eletto nelle liste del partito che detiene la « maggioranza » a Cave.

Se risponde a verità che sempre per « motivi di opportunità » il dottor Guadagni dovrebbe essere sostituito anche da medico condotto dallo stesso medico consigliere di Palestrina.

Se non considera grave ed inammissibile tale episodio.

Quali provvedimenti intende adottare perché il medico provinciale non soltanto reintegri il dottor Guadagni nelle funzioni di ufficiale sanitario ma vengano ad esso assicu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

rate le condizioni per poter svolgere la sua attività professionale e nello stesso tempo esercitare tutti i diritti democratici che la Costituzione garantisce ad ogni cittadino.

(4-15697)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto che da un sopralluogo effettuato dalla Direzione generale della motorizzazione civile di Cagliari nell'aprile 1970, si è accertato che il tronco stradale fra Genoni, Crastu e Isili (Nuoro) si trova in condizioni tali da rendere pressoché impossibile il transito degli automezzi, compresi naturalmente gli autobus di linea, il che rende sempre più certa la soppressione degli autoservizi che transitano in tale tronco stradale, con quale danno per le popolazioni interessate è facile immaginare. Il comune di Genoni in particolare sarebbe privato del suo collegamento diretto con Laconi ed Isili dai quali centri dipende per gli uffici esattoriali, Cassa mutua, pretura, banche ed uffici finanziari.

Per sapere se sia noto al Ministro che la Cassa per il mezzogiorno avrebbe già approvato un progetto per il rifacimento del manto stradale in argomento, del quale peraltro non si conosce la sorte.

Per sapere infine, tutto ciò essendo noto al Ministro, se egli non ritenga opportuno ed indilazionabile un proprio intervento al fine di risolvere il problema prospettato. (4-15698)

SACCHI, MALAGUGINI, ROSSINOVICH, LEONARDI, SANTONI E BACCALINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrispondono al vero le notizie apparse sulla stampa e confermate dai dirigenti della Innocenti ad una delegazione di lavoratori della fabbrica stessa circa trattative in corso per un passaggio all'IRI della fabbrica Innocenti di Milano.

Se la notizia corrisponde al vero gli interroganti chiedono di conoscere su quali basi si svolgono le trattative, se riguardano tutto il complesso e se viene comunque garantito il posto di lavoro a tutti i dipendenti.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali sono i motivi per cui il Ministro in presenza di un'operazione tanto importante e di interesse nazionale non ha ritenuto di dover informare il Parlamento e di consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

(4-15699)

CASSANDRO E DE LORENZO FERRUCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che la legge 12 febbraio 1968, n. 132, all'articolo 42, che detta i principi direttivi per lo stato giuridico del personale ospedaliero, prescrive tassativamente che: « In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio » e, successivamente all'articolo 64, riguardante le norme transitorie per i sanitari non di ruolo, chiarisce che: « Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo, ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo, sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate »;

tenuto altresì presente che l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dispone ancora che: « Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, e equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Poiché uno specialista in ostetricia e ginecologia, incaricato di dirigere tale reparto nell'ospedale di Trani, fin dal lontano 1953 — Reparto istituito prima di fatto e solo negli ultimi anni incluso in pianta organica — malgrado i 17 anni di ininterrotto servizio prestato in detto ospedale quale primario ostetrico, è stato escluso, con recente provvedimento del Ministero della sanità, dall'ammissione agli esami di idoneità per primario e ciò per difetto di anni di servizio — se il Ministro interessato non ritenga illegittimo e ingiusto il provvedimento di esclusione dagli esami di idoneità, disposto dal suo Ministero nei confronti del predetto sanitario che possiede anni di laurea, di carriera e qualifica entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e, conseguentemente, non ritenga porre rimedio adottando gli indispensabili provvedimenti atti ad evitare un così

potente atto di ingiustizia nei confronti di un sanitario, nonché di tutti quei sanitari che si trovino nelle stesse condizioni del primario ostetrico e ginecologico dell'ente ospedaliero di Trani. (4-15700)

TOCCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli sia nota la grave penuria di personale che denunciano gli organici del tribunale e della procura della Repubblica di Cagliari.

Per sapere se gli sia ancora noto che nel disegno di legge n. 1363 inteso a costituire il nuovo organico del tribunale dei minorenni, è contemporaneamente previsto, per quanto riguarda il distretto della Sardegna, il prelievo del personale necessario dal tribunale e dalla procura della Repubblica di Cagliari, il che, se dovesse trovare attuazione, provocherebbe una grave ripercussione sulla funzionalità degli altri uffici giudiziari di Cagliari, già gravati di lavoro oltre ogni limite.

Per sapere, infine, tutto ciò essendo noto al Ministro, come intenda operare onde evitare che la costituzione degli organici del tribunale dei minorenni di Cagliari sia attuata non a detrimento degli organici degli altri uffici giudiziari della stessa città. (4-15701)

BOLDRINI, CARDIA, SANDRI, PISTILLO, D'IPPOLITO, CORGHI, D'ALESSIO e BATTISTELLA. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che un accordo sarebbe intervenuto tra la ditta Macchi (a partecipazione americana) e la EMBRAER brasiliana, a Rio de Janeiro il 29 maggio 1970 per la fornitura di 112 aerei Macchi MB 326 G da addestramento e da combattimento e che in base a tale accordo soltanto 27 degli aerei saranno importati dall'Italia, altri 27 saranno montati in Brasile e i restanti 62 saranno costruiti su licenza, motori ed apparati elettronici esclusi, dalla EMBRAER; che, inoltre, l'operazione sarebbe stata resa possibile da finanziamenti italiani all'industria brasiliana, con la partecipazione della Banca commerciale italiana e del Banco di Napoli; che i risultati di questo affare da 64 milioni di dollari sarà la creazione di un'industria brasiliana capace di produrre aerei MB 326 nella versione G speciale anti-guerriglia; —

se sono a conoscenza di questo fatto e, nel caso affermativo, perché si sia autorizzata un'operazione del genere che conferma la via seguita dal nostro Governo di fornire armi

a diversi paesi, contrariamente all'indirizzo di politica estera che viene affermato;

se non ravvisano in questo fatto una pesante ingerenza americana, attraverso la Macchi, in iniziative che ledono la nostra autonomia e la linea che si afferma di perseguire contro regimi dittatoriali sul tipo di quello brasiliano che ha soppresso le libertà democratiche in Brasile e pratica la violenza, la repressione la tortura contro gli oppositori del regime;

se non ravvisano l'opportunità di intervenire per bloccare l'attuazione di questo accordo che getta una luce sinistra sul nostro Paese e lo pone in difficoltà di fronte alla opinione pubblica democratica brasiliana e latino-americana. (4-15702)

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la scuola magistrale Giuseppe Mazzini di Napoli, unico istituto nella zona del Vomero (centro abitativo di circa 200 mila abitanti), presenta una grave carenza di aule in rapporto al numero degli allievi iscritti; che, all'uopo, sono costretti a frequentare il corso di studi a giorni alterni;

se non intenda sollecitare le trattative in atto tra la scuola in questione e la società Risanamento di Napoli, avendo quest'ultima a disposizione in piazza Immacolata circa 29 vani da adibirsi per uso scolastico; si ovierebbe così al disagio degli studenti e dei professori che non riescono a svolgere regolarmente i programmi di studi e al malcontento dei genitori degli alunni. (4-15703)

NAHOUM, FREGONESE, VENTUROLI, BALLARIN, BIAGINI e LUBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, anche in seguito al parere del Consiglio di Stato (Adunanza sezione Commissioni speciali del 12 novembre 1970, n. 2386/70), relativo alla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non ritenga di dover disporre, con la necessaria urgenza, norme precise per rendere operante — nello spirito e nella lettera — la citata legge ed, in particolare, sulle seguenti questioni:

a) esatta indicazione delle categorie equiparate agli ex combattenti tra le quali vanno comprese quelle dei « patrioti », « ex internati e deportati politici », « ex perseguitati politici antifascisti e razziali »;

b) fissazione delle modalità di applicazione della legge al personale dipendente

dalle regioni, enti locali, enti pubblici e di diritto pubblico, aziende municipalizzate, ecc., ed in particolare al personale degli enti pubblici economici; assicurando inoltre, come per gli altri pubblici dipendenti, la cumulabilità dei benefici allo stesso titolo comunque già riconosciuti.

Lo stato di agitazione e di giustificato disagio di interi settori del pubblico impiego impongono il rigoroso rispetto della volontà e delle decisioni espresse dal Parlamento che da ormai otto mesi constata, purtroppo, la mancata applicazione della legge citata.

(4-15704)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato quali sono stati i criteri adottati per la scelta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno. Se è esatto che il magistrato designato ha meno titoli e servizio degli altri aspiranti al delicato incarico.

(4-15705)

SPERANZA, SANGALLI, BIANCHI FORTUNATO, BOLDRIN, IMPERIALE, CALVETTI, ALLEGRI, CATTANEI, BERSANI, BIANCO, MAZZARRINO, LETTIERI, MENGOLZI, VAGHI, CASTELLI, VALIANTE, SPITELLA, ANSELMINI, BARONI, RADI, CRISTOFORI e LOBIANCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano di porre immediatamente fine alle incertezze circa la difesa assoluta della celebre pineta di Migliarino, uno dei complessi silvani e naturalistici di maggiore importanza e interesse nel nostro paese.

Non può infatti mettersi in dubbio, al di sopra di particolaristici interessi e di limitate concezioni urbanistiche, che la realizzazione di insediamenti e infrastrutture edilizie entro o ai margini della famosa pineta rappresenterebbe, secondo l'unanime parere dei naturalisti, un colpo esiziale per la permanenza di quel complesso boschivo inteso come ecosistema in equilibrio biocologico.

È infatti assurdo che la sconsiderata iniziativa del comune di Vecchiano possa danneggiare un patrimonio nazionale tanto rilevante, per il quale unica destinazione è quella di parco naturale secondo le sollecitazioni più volte manifestate dall'ispettorato regionale delle foreste, i pareri di studiosi illustri e le attese delle forze più responsabili, a livello nazionale e regionale.

Si ricorda fra l'altro che in base all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267,

è dovere dell'amministrazione dello Stato impedire ogni attività che provochi denudazioni del suolo in un ambiente, com'è quello di Migliarino, in potenziale dissesto e dove il bosco ha una essenziale funzione moderatrice. In quella località infatti si ha spesso ostruzione dei corsi d'acqua per le frequenti mareggiate, il che provocherebbe una grave degradazione del suolo ove non fosse coperto da una vegetazione di protezione.

Ma questo essenziale insediamento boschivo verrebbe ferito a morte ove ne venisse colpita l'attuale fitocenosi da soluzioni di continuità rappresentate da strade, costruzioni o anche parchi singoli, come pure dagli scarichi, dalla crescente pressione antropica, ovvero dalla semplice contiguità di asfalto e cemento.

Le demagogiche affermazioni che coprono spesso particolari interessi ben individuabili ovvero meschine concezioni pseudopopolari e quindi reazionarie dovrebbero oramai non far più effetto dopo le constatate conseguenze del cosiddetto « progresso », magica parola che purtroppo ha portato con sé i pericoli dell'inquinamento atmosferico e delle acque, dei rumori, della distruzione di equilibri naturali essenziali per la vita dell'uomo, giacché non si è saputo e voluto limitare e indirizzare le risorse impressionanti della scienza e della tecnica contemporanea.

Per questi motivi si attende una immediata decisione, che sia esemplare ai fini della difesa del nostro patrimonio di natura.

(4-15706)

AZIMONTI, CALVI e BORRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere a favore degli insegnanti di scuola materna profughi dalla Libia.

È noto infatti che con provvedimento legislativo del 28 agosto 1970, n. 622 e successive modificazioni, si è provveduto alla totale sistemazione degli insegnanti di scuola elementare e dei professori di tutte le scuole di grado superiore profughi dalla Libia.

Non si sa se per dimenticanza o per volontà politica si è trascurata la situazione degli insegnanti di scuola materna.

È ben vero che da alcuni anni la scuola materna per italiani nella Libia è stata privatizzata, ma è altrettanto vero che detta scuola è sempre stata in ogni caso sovvenzionata dal Governo italiano, ciò a confermare il carattere pubblicistico della scuola nonostante la formale privatizzazione attuata unicamen-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

te per pura convenienza pratica di natura locale.

Se si tiene mente poi al fatto che i profughi dalla Libia insegnanti di scuola materna regolarmente diplomati e con una anzianità di insegnamento che varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 18 sono esattamente quattro, gli interroganti non riescono a comprendere quali grosse difficoltà possono essere considerate del tutto insuperabili per una rapida, civile, umana sistemazione di connazionali pur sempre meritevoli della nostra considerazione e totale solidarietà per la grave ingiustizia subita.

Gli interroganti sono convinti che il Ministro della pubblica istruzione può allo stato dei fatti disporre per una rapida sistemazione di tali insegnanti di scuola materna in considerazione del grave disagio cui vengono a trovarsi questi nostri connazionali anche se per la definitiva regolamentazione della loro posizione si dovrà eventualmente far ricorso ad un provvedimento legislativo. (4-15707)

QUERCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento che il medico provinciale di Roma sta adottando nei confronti dell'ufficiale sanitario di Cave, dottor Ulisse Guadagni, dispensandolo dalle funzioni finora svolte.

Per conoscere quindi i provvedimenti che intende assumere ad evitare che venga portato a compimento tale atto che non ha alcuna ragione, se non quella di sostituire un funzionario che ha svolto irreprensibilmente il proprio dovere con altro, eletto nella lista del MSI nel comune di Palestrina. (4-15708)

COCCIA, MASCHIELLA E GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere

per quali ragioni, sin qui, sia il Ministro di grazia e giustizia che il Consiglio superiore della magistratura non abbiano accolto le richieste, pervenute già da alcune regioni, di comando presso i propri uffici legislativi di magistrati; e se risulti veritiera la notizia che avrebbero invece espresso una posizione sfavorevole all'autorizzazione di questi distacchi; e se non considerino questo parere palesemente contrario con quanto prevede l'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, relativa alla costituzione ed al funzionamento degli organi regionali in virtù della quale la prima costituzione degli uffici delle regioni va realizzato esclusivamente con personale « degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato nell'ambito della regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici ».

Gli interroganti chiedono pertanto come si concili questa posizione con l'esigenza di munire immediatamente di personale specializzato le regioni consentendo loro di avvalersi del contributo prezioso e indispensabile di magistrati nei loro uffici legislativi. (4-15709)

SANGALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che in data 17 giugno 1970 l'interrogante aveva segnalato la posizione della professoressa Carla Romaggi senza avere alcuna risposta — se non ritenga opportuno disporre per il riesame della posizione della interessata, già insegnante di economia domestica, collocata nei ruoli speciali transitori ai soli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962 ed ora in quiescenza, la quale chiese ripetutamente i benefici spettanti ai « trentanovisti » avendo prestato ininterrotto servizio nelle scuole statali dal 1930 al 1965 ad orario completo e con la qualifica di « ottimo ». (4-15710)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere quali sono le ragioni per le quali il Governo non ha ancora provveduto alla nazionalizzazione dell'impresa elettrica Società immobiliare calabra (S.I.C.) la quale alimenta interamente i comuni di Serra S. Bruno, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace e, parzialmente, i comuni di S. Caterina Jonio, Ischia sull'Jonio e Guardavalle.

« L'interrogante fa presente che la S.I.C. è da più anni nelle condizioni per essere nazionalizzata.

« Infatti amministratori e popolazioni dei comuni interessati lamentano insistentemente:

bassa tensione a causa dello stato deteriorato delle linee;

continui disservizi e frequenti interruzioni dell'energia;

mancanza di fornitura di energia elettrica per uso A.D. (applicazioni domestiche);

disalimentazione degli impianti delle contrade rurali;

ritardi di alcuni mesi negli allacciamenti.

« L'interrogante aggiunge che, peraltro, la SIC acquista energia dall'ENEL per 19 ore su 24 giornaliere con carattere di continuità e, comunque, da oltre il biennio previsto dalla legge ai fini della nazionalizzazione.

« Inoltre l'interrogante rileva che, avendo il distretto ENEL della Calabria fatto sorgere una nuova centrale elettrica nel comune di Petrizzi, i centri attualmente serviti dalla SIC possono essere alimentati dall'ENEL con il conseguente notevole miglioramento del servizio e la eliminazione dello stato di disagio che, attualmente, sono costrette a subire le popolazioni.

« Infine, sulla base degli accordi stipulati tra l'ENEL e la Cassa per il mezzogiorno, nel 1968, l'ENEL potrebbe sfruttare i fiumi Alaca e Anginale - compresi nel territorio servito dalla SIC - con la creazione di bacini idonei alla produzione di un'ulteriore quantità di energia elettrica al fine di ottenere il massimo risultato nell'espletamento del servizio pubblico.

« L'interrogante chiede, quindi, che l'onorevole Ministro voglia assumere al più presto i necessari provvedimenti per la nazionalizzazione della suddetta società, che è pure richiesta dal personale dipendente che, oltre

ad avere un trattamento economico normativo, assistenziale e previdenziale notevolmente inferiore a quello dei dipendenti dell'ENEL, è costretto ad uno sfruttamento di natura medioevale.

(3-04112)

« FRASCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi che hanno determinato la decisione dell'ENI di non aderire alla trattativa unitaria delle compagnie petrolifere con i paesi produttori di petrolio organizzati nell'OPEC che hanno richiesto un aumento del prezzo del greggio.

« Tale decisione appare divergente dal tentativo del Ministero degli affari esteri di costituire un " fronte comune internazionale costituito da tutti i paesi della Comunità europea allargato, se possibile, a tutti quelli dell'OECE ".

(3-04113)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere quando verrà istituita l'agenzia postale nella frazione di Corsagna del comune di Borgo a Mozzano (Lucca) per la quale in passato vennero date ampie e formali garanzie. Il paese di Corsagna è uno di quelli che, nonostante lo spopolamento della montagna, mantiene la sua dinamica umana e civile con costanza, è molto distante dal capoluogo, è meta estiva di una notevole colonia di villeggianti. Ha tutti i connotati per avere la promessa agenzia.

(3-04114)

« LUCCHESI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici per sapere se sono a conoscenza delle profonde preoccupazioni che investono le popolazioni toscane, il consiglio regionale e gli enti locali per il permanere del grave disordine idrogeologico che ha provocato, nel recente passato, le alluvioni del 1966 ed altri eventi calamitosi.

« Gli interpellanti fanno presente che secondo le attese dei cittadini e degli organi eletti, lo Stato avrebbe dovuto intervenire per eliminare le cause di tale situazione che risie-

dono - come è noto - nell'abbandono della montagna e delle campagne, nell'irrazionale uso delle risorse idriche e nel caotico sviluppo degli insediamenti distorti dalla speculazione privata; occorre invece una politica di riforme e di investimenti pubblici da utilizzare, con l'intervento delle regioni e degli enti locali, secondo gli interessi della collettività.

« Gli interpellanti ritengono che le conclusioni della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo, tradiscano tali attese perché evitano ogni presa di posizione che possa urtare contro gli interessi costituiti, sottovalutano l'importanza di decisi interventi in agricoltura e nella montagna, affidano al solo Stato la competenza in materia escludendo ogni ruolo attivo e determinante delle regioni e degli enti locali.

« Gli interpellanti chiedono anche, in accoglimento delle richieste unitariamente avanzate dalle forze politiche, sindacali e dagli enti locali della Toscana nei convegni regionali sulla sistemazione dell'Arno e dell'Ombrone, la revisione della politica sin qui seguita in questo settore, e in questo quadro:

a) la convocazione rapida di una conferenza nazionale sulla difesa del suolo per giungere alla approvazione di norme riformatrici che avviino a soluzione il grave problema;

b) il riconoscimento delle competenze delle regioni, province e comuni per la difesa del suolo, la sistemazione idraulica e la lotta agli inquinamenti, sulla base di scelte collegate all'assetto territoriale ed ai piani di sviluppo comprensoriale e regionale;

c) la realizzazione in Toscana di un piano organico di invasi per l'uso plurimo delle acque compreso quello irriguo, la definizione di quali siano le opere necessarie per un pronto intervento e finanziamento dei progetti già approntati;

d) la introduzione di un sistema di controllo automatico delle piene;

e) la pubblicizzazione di tutte le risorse idriche e la modifica delle norme per la concessione e l'uso delle acque e per lo smaltimento degli scarichi, con il divieto di commercio e utilizzazione dei detergenti non biodegradabili.

(2-00609) « BONIFAZI, MARMUGI, TOGNONI, ARZILLI, BERAGNOLI, BIAGINI, DI PUCCIO, GIACHINI, GIOVANNINI, GUERRINI RODOLFO, LOMBARDI MAURO SILVANO, Malfatti, NICCOLAI CESARINO, RAFFAELLI, RAICICH, TANI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere se, nell'attuale situazione economica nazionale, che oltre ad avere imposto l'adozione di particolari misure per il rilancio delle attività produttive, deve comportare l'applicazione di criteri di assoluta economicità nella spesa pubblica - nel momento di maggiore recrudescenza del fenomeno migratorio dalla Sicilia, del crescente aumento del divario del reddito prodotto rispetto alle regioni settentrionali e delle decisioni governative in ordine alla ubicazione di iniziative industriali da attuare nell'isola - non intenda, in vista della imminente riunione del CIPE e nel quadro degli impegni assunti in varie sedi, fornire conferma e dettagli sul piano definitivo degli interventi da realizzare in Sicilia.

« In particolare si chiede al Governo che, alla luce dei risultati cui sono pervenuti autorevoli e qualificati tecnici nazionali e internazionali a conclusione di approfonditi studi concernenti l'ubicazione in Sicilia di grandi industrie di base e che hanno concordemente designato le aree della Sicilia sud orientale e più precisamente quelle retrostanti i porti di Augusta e Pozzallo: voglia prendere in attenta considerazione ai fini della ubicazione del preannunciato impianto elettrochimico le zone predette, che presentano le condizioni tecniche ed economiche più idonee e offrono in particolare i seguenti requisiti:

1) disponibilità di ampie superfici litoranee e pianeggianti aventi una struttura tettonica particolarmente adatta a sopportare carichi molto elevati e concentrati ed a sostenere sollecitazioni e vibrazioni anche intense, che escludono il ricorso a onerose opere di fondazione e consolidamento i cui costi superano, talvolta, gli investimenti per la realizzazione degli impianti;

2) utilizzazione di fondali marini con caratteristiche geofisiche e geologiche fra le più idonee come risulta dagli accertamenti eseguiti dalla facoltà di idraulica della università degli studi di Palermo per conto della Cassa per il mezzogiorno, fondali ricadenti su rocce dure e che all'altezza della costruenda diga foranea superano i 15 metri (per quanto riguarda Pozzallo) e di un attrezzatissimo porto naturale (per quanto riguarda Augusta);

3) possibilità di reperimento di notevoli quantità di acqua a basso costo, senza arrecare irrimediabili danni alle risorse idriche indispensabili per l'agricoltura;

4) possibilità di integrazione dei poli industriali di Gela e Siracusa con un agglomerato intermedio già in corso di attuazione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

(quello di Pozzallo) e che dia continuità logica ad investimenti nell'intera fascia meridionale dell'isola e consenta la realizzazione oltre di quelle « interne » di impianto di consistenti economie « esterne », condizioni assolutamente prioritarie nell'attuale delicato momento congiunturale.

(2-00610) « MAGRÌ, DRAGO, SPADOLA, SALOMONE, SGARLATA, GRASSI BERTAZZI ».

MOZIONE

La Camera,

preso atto della insostenibile e dolorosa situazione economica e sociale della zona sud della provincia di Siracusa (comprendente i comuni di Noto, Pachino, Avola e Rosolini);

tenuto conto che ancora una volta le popolazioni di questa zona sono state deluse nelle loro aspettative per il mancato insediamento di una raffineria, che avrebbe potuto dare sistemazione e lavoro a centinaia di operai che attualmente sono costretti ad emigrare; anche perché gli sbandierati insediamenti turistici sono rimasti finora allo stato di illusorie promesse;

considerato che da tale situazione è venuto fuori uno stato d'animo di esasperazione, di malcontento e sfiducia nei confronti di una classe dirigente, che a tutt'oggi si è rivelata incapace di interpretare e di realizzare le incalzanti esigenze di un'ambiente, che va immiserendosi sempre più;

impegna il Governo,

a parte la rivelatasi opportunità di procedere ad un serio e reale riesame dell'insediamento della citata raffineria, a promuovere tutte quelle iniziative atte a sollevare le sorti dell'economia delle zone sopra menzionate e a tranquillizzare le popolazioni che potrebbero, nel caso di una permanente insensibilità, provocare gravi e seri incidenti nocivi al pacifico sviluppo della provincia aretusea.

(1-00116) « SANTAGATI, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPOLI ANTONINO, TURCHI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO